

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 maggio 2015, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Disposizioni varie

Capo I
Disposizioni finanziarie e contabili

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2015 è determinato in termini di competenza in 1.418.727 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 2.966.687 migliaia di euro e per l'anno 2017 un saldo netto da impiegare pari a 2.936.991 migliaia di euro.

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi finanziari precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2015, in 182.871 migliaia di euro.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio finanziario 2013 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo.

2. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2004, non riscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014, sono eliminate dalle scritture contabili

della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio finanziario 2013 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio finanziario 2012, per i quali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Risultato di gestione

1. Il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, stimato in complessive 1.755.000 migliaia di euro, è ripartito in tre annualità pari a 585.000 migliaia di euro iscritte in ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

Art. 4.

Ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2015 ad effettuare operazioni finanziarie per un importo pari complessivamente a 145.000 migliaia di euro di cui 115.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 6 e 30.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 10.

Art. 5.

Accantonamenti tributari

1. Il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione, complessivamente determinato in 1.385.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 98.638 migliaia di euro annui per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015.

2. All'onere di cui al comma 1, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a 673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213).

3. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli esercizi finanziari 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014" e le parole "e in 979.004 migliaia di euro per l'anno 2016" sono abrogate;

b) al comma 2 lettera b) le parole "e 400 milioni di euro annui per l'anno 2016" sono soppresse e le parole "il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014";

c) la lettera c) è soppressa.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 sono abrogati.

Capo II

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 6.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, già rideterminata con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "azioni di interesse comune" è aggiunto il seguente periodo: "pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità."

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente."

4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in 115.000 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 *ter* è aggiunto il seguente:

"7 *quater*. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV."

7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio" sono sostituite dalle parole "sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali."

8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, è previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno

stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014.

9. In favore dei comuni dichiarati in dissesto ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio, per far fronte agli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il contributo annuale della Regione, per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alla previgente legislazione regionale, è elevato al cento per cento, e comunque non può essere superiore al corrispettivo liquidato ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscriverne su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.

10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli enti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, da avviarsi comunque a decorrere dall'1 gennaio 2016."

11. In considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, può provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme già erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalità.

12. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.

Art. 7.

Servizi di autolinee urbane

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo sostituire le parole da "a prevalente economia turistica" sino a "i relativi oneri" con le parole "singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione."

Art. 8.

Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali

1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, sono definite le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei comuni e dei liberi Consorzi comunali, con riferimento alle funzioni fondamentali.

Art. 9.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è autorizzato un contributo di parte corrente di 19.150 migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. La superiore riserva è calcolata all'interno dei trasferimenti spettanti al libero Consorzio comunale interessato. Per l'esercizio finanziario 2015 il contributo di parte corrente di cui al presente comma è comprensivo delle assegnazioni autorizzate dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attua parte rilevante delle azioni inerenti lo sviluppo locale mediante i comuni del territorio siciliano, le loro aggregazioni e i loro liberi consorzi, ritenuti idonei in quanto dotati di un apposito sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati, che vengono individuati quali

Organismi Intermedi (O.I.) nell'ambito del PO FESR Sicilia, dei PO FSE e del PSR 2014-2020.

Art. 10.

Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria

1. Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di 30.000 migliaia di euro da destinare ai liberi Consorzi comunali per l'attuazione di un programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell'Isola, che assicuri il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza;
- b) miglioramento dell'accessibilità alle aree metropolitane;
- c) miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio internodali;
- d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell'istruzione ed agli altri servizi sociali;
- e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;
- f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti.

Capo III

Disposizioni in materia di personale precario

Art. 11.

Disposizioni in materia di personale precario

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è incrementata per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318). Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzata la spesa di 21.400 migliaia di euro.

2. All'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno."

3. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2015 dall'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, così come rideterminate, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sono incrementate rispettivamente di 115.503 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99, capitolo 191310) e 18.314 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

4. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminate rispettivamente in 117.390 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 - capitolo 191310) e in 16.591 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, come modificata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, è rideterminata per l'esercizio finanziario 2015 in 312 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318).

6. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "per il biennio 2014-2015".

7. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "previa intesa in sede di" sono sostituite con le parole "previo parere della".

8. All'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 le parole "Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite dalle parole "Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5."

9. Nelle more dell'attuazione della riforma prevista dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei liberi Consorzi comunali per i lavoratori con contratto a tempo determinato, è pari al contributo già concesso dalla Regione per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 12.

Procedure di conciliazione

1. L'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica - è autorizzato alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le istanze di conciliazione riferite ai soggetti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pervenute all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013.

2. Agli oneri derivanti dalle conciliazioni di cui al comma 1 si provvede con la disponibilità di cui al capitolo 108169 (U.P.B 12.2.1.1.1) per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

3. Le conciliazioni di cui al comma 1 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le disposizioni di proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.

4. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente stesso, alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rilevatori della subordinazione, per tutte le diffide e messe in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013.

5. Le conciliazioni di cui al comma 4 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge n. 228/2012 e dell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonché per le disposizioni di proroga a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.

Art. 13.

Incremento del Fondo siciliano lavoratori disoccupati

1. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per l'esercizio finanziario 2015, sono versate, in entrata del Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, 250 migliaia di euro cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 215704 - accantonamento 1001 (U.P.B. 4.2.1.5.2).

Art. 14.

Disposizioni in materia di contratti per il personale precario

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prorogati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 non possono essere oggetto di modifiche relative all'inquadramento giuridico ed economico.

Capo IV

Finanziamento di interventi legislativi.
Disposizioni varie. Disposizioni in materia di società partecipate ed enti regionali

Art. 15.

Funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con proprio decreto determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, individuati fra gli impiegati regionali; il loro operato è a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 sono abrogati.

Art. 16.

Spesa sanitaria

1. Quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, al finanziamento della compartecipazione regionale di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (UPB 11.2.1.3.1 - capitolo 413302) per l'importo di 198.952 migliaia di euro, di 142.644 migliaia di euro e di 149.689 migliaia di euro, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.

3. Per far fronte alle obbligazioni assunte per le finalità di cui al Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994,

n. 33 è autorizzato un limite d'impegno decennale di 1.300 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Art. 17.

Norme di garanzia per la sostenibilità del Servizio sanitario regionale

1. L'attuazione delle norme contenute nella presente legge, dalla cui applicazione scaturiscono nuovi e maggiori oneri, diretti o indiretti, a carico del Fondo sanitario regionale, è subordinata all'autorizzazione preventiva dei Ministeri dell'economia e della salute in termini di compatibilità con i Programmi operativi di prosecuzione dei Piani di Rientro.

Art. 18.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati e sono comprensivi degli importi autorizzati fino al 30 aprile 2015 con la tabella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati.

Art. 19.

Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e disposizioni finanziarie in materia di comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 680 migliaia di euro e la spesa di 1.020 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 (UPB 11.2.1.1.1 - capitolo 412016).

2. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro. (UPB 5.2.1.1.1. - capitolo 242022).

3. Per le finalità dell'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 la spesa di 200 migliaia di euro. (UPB 4.2.1.1.1. - capitolo 212025).

Art. 20.

Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione

1. Per le finalità dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata a trasferire alla RESAIS s.p.a., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, l'ulteriore somma di 5.646 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.3.99 - capitolo 214107), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 7.800 migliaia di euro.

2. All'Istituto regionale vini e oli di Sicilia è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 147325) oltre a quanto già autorizzato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 207 migliaia di euro.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, di 738 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 2.2.1.3.7 - capitolo 343315). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.107 migliaia di euro.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, di 1.805 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373347). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.708 migliaia di euro.

Art. 21.

Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 4.500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

Art. 22.

Misure di sostegno per il ricovero di minori

1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, è autorizzato a rimborsare ai comuni, fino ad un ammontare massimo dell'80 per cento, le spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

2. Le tariffe di riferimento per il rimborso ai comuni di cui al comma 1 non devono essere superiori a quelle applicate a livello nazionale.

3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 24.300 migliaia di euro di cui 10.000 migliaia di euro in favore degli enti di cui al comma 8 bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.

Comunità alloggio per i disabili psichici

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 11.500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).

Art. 24.

Norme in materia di consorzi di bonifica

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

Art. 25.

Acquisizione dei servizi delle società partecipate

1. All'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, la spesa annua" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di" e dopo le parole "migliaia di euro" sono aggiunte le parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro,".

Art. 26.

Collegamenti marittimi isole minori

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 315.000 migliaia di euro in ragione di 63.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.

2. L'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 12/2002 è così sostituito:

"4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non inferiore a quattro anni."

Art. 27.

Inventario dei beni immobili della Regione

1. I beni immobili della Regione sono inseriti nel Conto del patrimonio della Regione mediante apposito inventario da formarsi presso il competente dipartimento dell'Assessorato regionale dell'economia.

2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione destinati alla successiva vendita sono iscritti in apposito elenco contenente i dati di carico e scarico dei valori, previa delibera della Giunta regionale.

3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono determinati i criteri e le modalità per la formazione e la conservazione dell'inventario.

Art. 28.

Interventi in favore di attività turistiche, sportive, musicali, ricreative e promozione dell'immagine della Regione

1. Al fine di evitare l'insorgere di contenziosi nei confronti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 297 migliaia di euro per il finanziamento delle istanze presentate a valere sul bando di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 19 settembre 2014, ed esitate positivamente dalla competente commissione.

Art. 29.

Interventi in materia di acqua e rifiuti

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 370 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243308).

2. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017".

3. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 è rideterminata in 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 242543).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 134/1982 è autorizzata per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 14.869 migliaia di euro per consentire il pagamento dei debiti pregressi per la fornitura di gas metano al dissalatore di Trapani ed il limite di impegno di 10.536 migliaia di euro per dieci anni a decorrere dal 2016 per il pagamento dei debiti pregressi relativi alla gestione degli impianti ed alla fornitura delle *utilities* del dissalatore di Gela.

5. Parte della disponibilità finanziaria di cui ai trasferimenti agli enti attuatori per gli interventi relativi alle convenzioni ex Agensud è finalizzata ad erogare al Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone, nella misura massima di 3.800 migliaia di euro, le somme per il pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo Consorzio, nella qualità di gestore della diga Pietrarossa, ivi inclusi i costi per la chiusura dei relativi contenziosi, secondo le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 284 del 29 luglio 2010.

Art. 30.

Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia

1. La spesa autorizzata per gli anni 2015 e 2016 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 è incrementata di 510 migliaia di euro per ciascun anno.

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 22/2014, le parole "valutati in 380 migliaia di euro annui" sono sostituite dalle parole "valutati in 890 migliaia di euro annui".

Art. 31.

Compensazione fiscale e rimodulazione mutui

1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza

fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati.

2. Le economie derivanti dal minore esborso in linea capitale negli anni 2015 e 2016, conseguente alla rinegoziazione di cui al comma 1 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono destinate alla copertura parziale del debito in essere (U.P.B. 4.2.3.9.1).

3. Le riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono ripristinate, in misura proporzionale, al perfezionamento delle intese con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Cassa depositi e prestiti.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 3.

5. L'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è abrogato.

Art. 32.

Disposizioni in materia di società partecipate

1. Ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad avvalersi dei servizi di *advisory* tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al presente comma nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

3. Per sopperire ai propri fabbisogni di personale è fatto obbligo alle società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sulla base di integrazioni al piano di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 11/2010, predisposte anche oltre i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 64, purché nel rispetto delle ulteriori condizioni ivi previste.

4. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "maggioritaria della Regione" aggiungere ", con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale,".

5. La società SEUS scpa, al fine di garantire il servizio di emergenza-urgenza 118 su tutto il territorio della Regione ed in relazione alle esigenze di professionalità specifiche nel settore di riferimento, può attingere prioritariamente dalle altre società partecipate; ove tali professionalità non siano reperibili nelle altre società partecipate, le stesse saranno reclutate attraverso procedure di selezione pubblica di professionalità presenti nella stessa società. Per le sole figure dirigenziali la SEUS scpa può attingere dalle aziende sanitarie, anche in posizione di comando.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale già iscritto all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64 della suddetta legge regionale, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle società.

7. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

8. Al comma 6 *quater* dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "la sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6 *ter*" sono soppresse.

Art. 33.

Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione

1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione delle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti:

a) nelle società che svolgono attività di "*in house providing*" per la Regione, l'amministrazione è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico;

b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società.

2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al comma 1 sono rinnovabili una volta sola.

3. Qualora l'amministratore unico o l'amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo comprensivo è pari a euro novantamila.

4. Il limite massimo di cui al comma 3, per gli amministratori unici o delegati che ricoprono anche le funzioni di direttore generale, è ridotto a settantamila euro, per le società con un numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un valore della produzione inferiore a quindici milioni di euro.

5. Per le società di cui al comma 1, i limiti di cui all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del trenta per cento.

6. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità. Le società conformano i propri statuti

alle disposizioni del dipartimento.

7. L'Assessorato regionale dell'economia procede alla verifica del Piano operativo strategico (POS), del Piano dei servizi e del personale, del Piano economico annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, adeguano i propri statuti alle prescrizioni della presente legge.

9. Per gli incarichi previsti nel presente articolo si applicano le norme di inconferibilità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 34.

Accorpamento dell'IRIDAS all'Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone"

1. Ferme restando la medesima denominazione e le finalità statutarie dell'Istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", nel pieno rispetto delle volontà testamentarie indicate nell'atto costitutivo dell'Istituto medesimo, le funzioni già svolte dall'ente posto in liquidazione dall'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono trasferite al suddetto Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone" di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trasferite, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, all'ente cessionario, in forza della presente legge, le risorse materiali e immateriali nonché il personale in servizio presso l'ente liquidato alla data di avvio del procedimento di liquidazione, che mantiene il trattamento giuridico ed economico in essere alla predetta data.

3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 937 ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, secondo la seguente composizione:

a) n. 2 rappresentanti della sezione provinciale di Palermo dell'Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti quale sede territorialmente competente;

b) n. 1 rappresentante del Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti;

c) n. 1 rappresentante della Regione - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale;

d) n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale provvede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo la composizione di cui al comma 3. Il nuovo Consiglio di amministrazione può insediarsi ed operare anche in presenza di tre consiglieri su cinque.

5. Il Consiglio, che dura in carica cinque anni, elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto.

6. Ai fini del controllo amministrativo - contabile dell'Istituto, è istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e due dall'Assessore regionale per l'economia.

Art. 35.

Sviluppo Italia Sicilia

1. Allo scopo di rafforzare il ruolo di Sviluppo Italia Sicilia quale società strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione nell'ambito dell'area strategica sviluppo, la società Sviluppo Italia Sicilia sostiene la competitività e l'attrattività del territorio attraverso la creazione di impresa e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo locale.

2. La società Sviluppo Italia Sicilia è riconosciuta quale soggetto *in house* cui i dipartimenti regionali devono prioritariamente rivolgersi per l'affidamento delle attività in tema di creazione di impresa e di assistenza tecnica in relazione all'utilizzo dei fondi extraregionali.

3. Le attività di Sviluppo Italia Sicilia sono remunerate con tariffe non maggiori di quelle di mercato.

Art. 36.

Organismo indipendente di valutazione

1. Per il funzionamento dell'organismo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 52 del 21 giugno 2012 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 la spesa prevista dall'articolo 10 del suddetto decreto del Presidente della Regione n. 52 del 21 giugno 2012.

Art. 37.

Interventi in materia di enti cooperativi

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "numero dei soci" sono aggiunte le seguenti parole " , al fatturato";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attività produttive, le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale delle attività produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione è tenuta a svolgere un numero di attività revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione.

7 bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all'80% alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

7 ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità."

Art. 38.

Fondo per l'eliminazione dei residui attivi

1. All'articolo 78, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 le parole da "di 72.006 migliaia di euro" fino a "esercizio finanziario 2016" sono sostituite con le parole "ed è determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2015" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2014".

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, è soppresso.

4. Per l'esercizio finanziario 2015 l'eliminazione dal conto del bilancio dei crediti previsti dall'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo le procedure del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, nonché i crediti non presenti nei conti dell'agente della riscossione, è effettuata nell'ambito delle procedure del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari successivi l'eliminazione è effettuata annualmente nell'ambito del riaccertamento ordinario di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 le disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 3, lettera e), del suddetto decreto legislativo.

Art. 39.

Piano di riordino degli enti regionali

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli orga-

ni di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono definite le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, e, per particolari esigenze, i casi in cui gli organi di amministrazione mantengono 5 componenti, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 40.

Liquidazione Ente autonomo portuale di Messina, ARSEA e Consorzi di ripopolamento ittico

1. L'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, istituita con l'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e i Consorzi di ripopolamento ittico, istituiti con la legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, ivi inclusi quelli oggetto della riorganizzazione prevista dall'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono posti in liquidazione.

2. I saldi finali attivi di liquidazione dei Consorzi di ripopolamento ittico sono prioritariamente destinati al soddisfacimento di eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico in liquidazione.

Art. 41.

Finanziamento ulteriori interventi di spesa

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 640 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

2. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147314).

3. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 7.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

5. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715).

6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB. 9.2.1.3.3 - capitolo 373711).

7. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la

spesa di 280 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309).

8. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle Università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).

9. Per le assegnazioni alle Università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313).

10. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576).

11. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473709).

12. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710).

13. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 350 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105703).

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).

15. Per le finalità dell'articolo 57 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 8.2.1.1.2 - capitolo 272531).

16. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735).

17. Per le finalità di cui all'articolo 195, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il dipartimento regionale degli affari extraregionali è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 350 migliaia di euro.

18. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 10.4.1.3.99 - cap. 348111).

19. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 300 migliaia di euro (cap. 377703).

20. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 3.2.2.6.3 - cap. 776016).

21. Per le finalità dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 500 migliaia di euro. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215734, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 42.

Utilizzazione di fondi a favore di attività sportive

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 43.

Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori animali

1. La Regione sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, con l'obiettivo sia di migliorare la competitività degli allevamenti sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia siciliana più aderente alle direttive comunitarie.

3. Sono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico.

4. L'azione è attuata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro a valere sulle disponibilità di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 44.

Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 – capitolo 144111).

Art. 45.

Contributo straordinario in favore dei marittimi imbarcati in motopescherecci sequestrati nel Mar Mediterraneo

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere, sulla base di criteri definiti con delibera della Giunta regionale, contributi straordinari a favore degli armatori e dei marittimi siciliani che abbiano subito danni per effetto di sequestri illegittimi di imbarcazioni nel Mediterraneo. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 246 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al netto delle somme riferibili allo stesso evento, eventualmente percepite ai sensi di ulteriori interventi regionali, nazionali e/o comunitari o derivanti da indennizzi assicurativi.

Art. 46.

Disposizioni in favore dei comuni per fronteggiare situazioni emergenziali nel settore idrico

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni."

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/2015, le parole "30 aprile 2015" sono sostituite con le parole "30 giugno 2015".

Titolo II

Misure di contenimento della spesa

Capo I

Disposizioni di contenimento della spesa e per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale

Art. 47.

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"4 bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi posso-

no essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.”.

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva com-

petenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1.”.

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole “nell'ambito provinciale” sono sostituite dalle parole “in ambito regionale”.

7. Ai fini di una gestione organizzativa unitaria ed organica degli adempimenti posti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall'anno 2017, la gestione e l'elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai dell'Ente di sviluppo agricolo e degli altri enti del settore agricolo, è attribuita alla società RESAIS S.p.a., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i dipartimenti regionali del Comando del Corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 *bis*. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1 *ter*. Per le finalità di cui al comma 1 *bis*, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore

debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1 *quater*. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
- b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
- c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
- d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
- e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
- f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1 *quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5."

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.

15. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

16. All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle parole "nelle linee guida";
- b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la parola "almeno".

Art. 48.

Ristrutturazione delle passività a tasso agevolato

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative agricole, aventi sede in Sicilia, l'IRCAC è autorizzato a concedere, previa convenzione

con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria già scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015.

2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRCAC, che provvede nei limiti delle disponibilità del fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dalle operazioni di disimpegno operate con decorrenza dall'1 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e comunque entro il limite massimo di 10.000 migliaia di euro.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in regime di *'de minimis'* a favore delle cooperative agricole, in attività, di cui al regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"* nel settore agricolo, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*, per le aziende di trasformazione e commercializzazione.

Capo II

Disposizioni di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego e razionalizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 49.

Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 27. Ai fini della predetta riduzione si tiene conto delle esigenze prioritarie connesse ai processi di gestione, rendicontazione, certificazione e controllo della spesa a valere sui fondi extraregionali. All'esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono determinati i contingenti di personale da

assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è rideterminata in numero di 1.736 unità. Per il quinquennio 2016-2020 tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione di cui all'articolo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in numero di 13.551 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	4.621
Categoria "C"	3.847
Categoria "B"	2.256
Categoria "A"	2.827
Totale personale del comparto non dirigenziale	13.551

Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il biennio 2016-2017 del 90 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è rideterminata in numero di 1.250 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	223
Categoria "C"	1.001
Categoria "B"	26
Totale	1.250

Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il biennio 2016-2017 in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

6. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.

7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono direttamente ed indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti di terzi in amministrazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono revocati.

8. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "strutture intermedie", sono aggiunte le seguenti "e delle unità operative di base" e sono soppresse le parole "resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici".

9. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.

10. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al

comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

11. L'Amministrazione regionale, previa verifica delle proprie esigenze funzionali, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di figure professionali munite di diploma di laurea specialistica o magistrale nei limiti del 10 per cento dei soggetti collocati in quiescenza per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52 nonché nell'ambito della medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche degli uffici stampa, per il reclutamento di operatori dell'informazione professionale e della comunicazione istituzionale iscritti all'ordine dei giornalisti.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico già conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

13. L'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è abrogato.

14. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico impiego, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all'interno dell'Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

15. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate *ad interim*, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.

16. L'incarico *ad interim* di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta *ad interim*. L'incarico *ad interim* per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

17. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti

e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l'indennità integrativa speciale e l'indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a *day hospital* nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

20. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.

21. A decorrere dall'1 gennaio dell'anno 2016, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.

22. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dall'1 gennaio 2016, i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.

23. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione del comma 5.

24. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente:

“9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano i contrat-

ti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.

25. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 10/2000 sono soppresse le parole “e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.

26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza.

27. A decorrere dall'1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comune cessato dal servizio.

28. Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari cofinanziati dal FESR e dal FSE d'intesa con il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano di formazione per il personale dell'Amministrazione regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle risorse del FSE. Il personale così formato è destinato prioritariamente alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli uffici competenti per le operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali, e agli Uffici speciali dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di audit.

29. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica oggetto di preventiva informativa sindacale, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate le attività lavorative da garantire con continuità nell'interesse dell'utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l'intera amministrazione, per le quali deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente contratto collettivo.

30. Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per l'esercizio finanziario 2015 è ridotto dell'importo di 1.000 migliaia di euro.

Art. 50.

Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo, dell'artico-

lo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20%. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è ridotto del 20 per cento.

Art. 51.

Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 le parole "alla retribuzione ultima in godimento" sono sostituite dalle parole "alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

3. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni.

4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dall'1 gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dall'1 gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del

presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 52.

Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione della

plessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 53.

Norme in materia di contribuzione figurativa in favore dei sordomuti

1. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Art. 54.

Rendicontazione e controlli della spesa dei programmi comunitari e nazionali

1. I rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese sostenute per la copertura della quota parte degli oneri, anche accessori, relativi al personale esclusivamente impegnato in attività riferibili direttamente alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo, certificazione e audit, monitoraggio a valere sull'Asse dell'assistenza tecnica previsto da ciascun Programma operativo della Regione cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei, compresi quelli per lo sviluppo rurale e per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020, sono riversati in entrata del bilancio della Regione.

2. Le funzioni relative al controllo di primo livello sui programmi operativi regionali cofinanziati dalla Commissione europea a valere sul FESR e sul PAC sono esercitate, per ciascun Centro di responsabilità, da unità operative di base del Dipartimento regionale della programmazione, ubicate presso la sede del dipartimento o ufficio responsabile per l'attuazione. Per il coordinamento e la supervisione delle attività svolte da tali unità operative, il dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione si avvale di una apposita struttura intermedia incardinata nel proprio organigramma. È fatto

divieto di attribuire a strutture di qualsivoglia dimensione di singoli Centri di responsabilità i compiti e le funzioni di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle articolazioni degli uffici del Genio civile cui è demandata l'esecuzione dei controlli di primo livello sulle operazioni di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, in capo al quale sono ricondotte le relative funzioni di coordinamento.

Art. 55.

Gestione centralizzata acquisti

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, per gli acquisti di beni e servizi è istituita la "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.

2. La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

3. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 e gli Uffici di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 possono ricorrere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ad apposite convenzioni, previa delibera della Giunta regionale, con altre Amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica che risultino adeguate, sotto il profilo organizzativo e tecnologico, alla gestione degli appalti pubblici relativi alle richiamate attività di competenza.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo sono soppressi gli uffici o strutture altrimenti denominate, ai quali sono riconducibili competenze che costituiscono duplicazione delle attività ascritte alla "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi del presente articolo.

6. La soppressione di cui al comma 5 è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione.

7. Con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l'obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.

Art. 56.

Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "regolarità amministrativo-contabile" sono aggiunte le parole "compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi."

2. Al fine di consentire l'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, improntate a criteri di efficienza dell'azione amministrativa e, al contempo, di contenimento della relativa spesa, la ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie, in misura ridotta del trenta per cento, nonché degli Uffici alle dirette dipendenze dell'Assessore, sono determinati, nelle more dell'iter richiamato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'economia. La Centrale unica di committenza per l'acquisto dei beni e dei servizi è iscritta alle competenze del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale e le funzioni in materia di demanio e patrimonio immobiliare sono attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito.

3. All'Ufficio speciale di cui al comma 6 ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite, altresì, le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali.

4. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "finanze e credito" sono aggiunte le parole "e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo".

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dal presente articolo.

Titolo III

Misure in materia di ambiente, beni culturali, politiche del lavoro e spettacolo. Riscossione Sicilia.
Ulteriori disposizioni in materia di personale

Capo I

Disposizioni in materia di demanio marittimo, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e aree naturali protette

Art. 57.

Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio regionale marittimo

1. Le disposizioni di cui ai commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la domanda di cui al comma 733 è presentata entro il 30 settembre 2015. Nell'ipotesi di versamento secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 732 è fatto obbligo del versamento, in un'unica soluzione, del 30 per cento del canone sottoposto a dilazione.

2. Con riferimento agli impianti di produzione relativi all'attività di acquacoltura, maricoltura, ivi compresi gli impianti di molluschicoltura, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che insistono sugli specchi acquei, a

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i canoni concessori suddetti sono stabiliti: in euro 0,1 (zero virgola uno) per metro quadro annuo per le aree occupate a mare comprese le aree occupate a terra. Le indennità dovute a qualsiasi titolo, per le fattispecie di cui al presente comma, saranno calcolate con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione del 26 luglio 1994, sulla base del canone predetto.

3. I canoni concessori di cui al comma 2 sono applicati alle concessioni demaniali marittime rilasciate alle Forze armate e della Polizia di Stato nonché agli enti ecclesiastici per attività rientranti tra quelle istituzionali.

Art. 58.

Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunta la lettera:

"h bis) al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza".

2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il comma 10 è così sostituito:

"10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della *performance* da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute.

10 bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo. Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione".

3. Il contributo di cui al comma 9 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, per l'esercizio finanziario 2015, è quantificato in misura pari a 11.300 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è commisurato al 10 per cento dell'importo assegnato ai sensi del comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001 come sostituito dal comma 2.

Art. 59.

Biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette e nei demani forestali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto di istituzione di biglietti e servizi a pagamento delle aree naturali protette e dei demani forestali.

Capo II

Disposizioni in materia di beni culturali

Art. 60.

Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela dei luoghi della cultura.

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e le organizzazioni sindacali, il calendario della fruizione e degli accessi ai luoghi della cultura regionali.

2. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo economico regionale, il calendario di cui al comma 1 assume come obiettivo prioritario la più ampia estensione dei periodi di apertura dei siti e dei musei, tenuto conto delle iniziative programmate, dei flussi di visitatori e delle risorse disponibili.

3. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 29, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana può fare ricorso, in via provvisoria e limitatamente alla pianificazione annuale delle aperture dell'anno 2015, alle procedure di cui all'articolo 40, comma 3 *ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal comma 32 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 127, sono soppresse le parole "direttamente" e "con cadenza trimestrale"; al secondo periodo del medesimo comma 1 sono soppresse le parole da "in occasione" a "più enti".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10/1999 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 *bis*. Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota è erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate.

1 *ter*. La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana."

6. Per l'esercizio finanziario 2015 il 10 per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e servizi a pagamento che affluiscono ai bilanci dei parchi di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 è versato in entrata al bilancio della Regione a titolo di concorso alle spese del personale dei parchi.

7. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana sono individuate le forme di coinvolgimento dei privati nella conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza pubblica, imparzialità, economicità e massima semplificazione. Le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura sono introitate in apposito capitolo di bilancio e assegnate all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

8. Al fine di introdurre nuove modalità di fruizione dei beni culturali e nuove conseguenti configurazioni dei prezzi di accesso ai musei ed ai siti della cultura, il comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10/1999 può essere integrato fino a due esperti in economia dei beni culturali, e in economia del turismo, designati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza diritto di voto e con funzioni di supporto, approfondimento e consultive. La partecipazione degli esperti è a titolo gratuito.

9. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a stipulare convenzioni con le fondazioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 per la fruizione di attività espositive negli istituti e luoghi della cultura. La convenzione può prevedere l'istituzione di un biglietto unico integrato e la percentuale di riparto sulla maggiorazione. Il dipartimento è, altresì, autorizzato a stipulare con enti in possesso di personalità giuridica, aventi sede in Sicilia, convenzioni finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario, archivistico, storico e documentario di rispettiva pertinenza, da realizzarsi tramite i rispettivi archivi, biblioteche o centri per il catalogo e per il restauro, prevedendo accordi di collaborazione sull'utilizzo di personale in dotazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.

10. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale del 2 luglio 2014, n. 16, è sostituito dal seguente:

"3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le linee guida per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo."

Art. 61.

Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 in materia di composizione del Consiglio regionale dei beni culturali. Soppressione dei comitati di gestione dei Centri regionali.

1. Al fine di semplificare lo svolgimento delle funzioni del Consiglio regionale dei beni culturali e le procedure di nomina dei relativi componenti, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 e dall'articolo 127, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

"2. La composizione, nel numero massimo di quindici membri, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previo parere della V Commissione cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale."

2. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 80/1977 le parole da "elabora" a "presente legge" sono sostituite dalle parole "fornisce indicazioni sul".

3. Nelle more di una revisione della normativa di settore, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Comitati di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 80/1977, e successive modifiche e integrazioni. Le relative funzioni sono assegnate ad un Commissario straordinario nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.

Art. 62.

Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi

1. Al fine di introdurre i necessari adeguamenti normativi in materia di riduzione del costo degli apparati amministrativi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio del Parco è composto:

a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio;

b) dal Sindaco del comune di Agrigento;

c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio;

d) da un esperto in economia dei beni culturali, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.”

2. All'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite con le parole “Revisore legale”.

3. L'articolo 12 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

“12. Il Revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni.”

4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/2000 sono soppresse le parole da “nonché” a “pubblica istruzione”.

Capo III

Disposizioni in materia di politica del lavoro

Art. 63.

Servizi per l'impiego. Norme in materia di dote lavoro

1. La Regione garantisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di lavoro in regime di cooperazione attraverso la rete dei Centri per l'impiego e dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La Regione promuove lo strumento innovativo di politica attiva “dote lavoro” che si ispira all'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. La dote lavoro è uno strumento di politica attiva finalizzata all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di un soggetto disoccupato o inoccupato. Essa è gestita dal Centro per l'impiego mediante un contratto stipulato fra un operatore accreditato per i servizi per il lavoro ed il soggetto interessato.

4. Le modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro (contratto di ricollocazione), la sua durata in ragione della profilatura del soggetto, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il suddetto contratto e ogni ulteriore necessaria modalità di attuazione, saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'operatore accreditato per i servizi specialistici assume l'obbligo, con la sottoscrizione del contratto di dote lavoro, di accompagnare il soggetto interessato nel mercato del lavoro, nella ricerca di una nuova occupazione e di riqualificazione professionale.

6. All'operatore accreditato è riconosciuto un *voucher* che può arrivare sino ad un importo massimo di euro 8.000,00. L'entità e le modalità di erogazione sono disciplinate con il decreto assessoriale di cui al comma 4.

7. La dote lavoro, in prima applicazione, è finanziata per un importo pari a 15.000 migliaia di euro a valere sull'azione 4.2.1 del “Piano straordinario: rafforzare l'occupabilità in Sicilia”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 31 del 18 febbraio 2015.

Art. 64.

Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale

1. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo nello spirito della Costituzione dello Stato e dello Statuto regionale, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale di ricerca etica e spirituale. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione e periodica revisione.

3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.

Capo IV

Fondo unico regionale per lo spettacolo.
Riscossione Sicilia. Ulteriori disposizioni
in materia di personale

Art. 65.

Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)

1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico-Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al

comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare:

a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;

b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell'anno precedente e rispettivamente del 10 per cento nell'anno 2016 e del 15 per cento nell'anno 2017 e seguenti;

c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

Art. 66.

Riscossione Sicilia s.p.a.

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 *ter* dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le somme oggetto di rimborso sono individuate dalla società sulla base delle quote risultate inesigibili e/o oggetto di provvedimenti di sgravio.

3. A seguito del mancato riconoscimento del discarico per inesigibilità con provvedimento definitivo da parte del

competente ufficio impositore, le somme rimborsate sono recuperate, maggiorate degli interessi legali, mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione. Sono parimenti recuperate mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione le somme rimborsate e successivamente riscosse.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2. Riscossione Sicilia s.p.a. compensa il debito di cui al comma 1, pari a 40.000 migliaia di euro, con i crediti della medesima società nei confronti della Regione, a titolo di rimborso delle spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010, e delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 *ter* dello stesso articolo 17, nei limiti dell'importo allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio approvato."

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 40.000 migliaia di euro.

6. Al fine di incrementare le entrate proprie della Regione, gli Assessorati regionali riscuotono le entrate derivanti dalle attività amministrative di rispettiva competenza avvalendosi di Riscossione Sicilia s.p.a., secondo le direttive emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'economia, con le quali sono individuate le modalità di razionalizzazione delle banche dati dei debitori e di efficientamento dello scambio di flussi informativi tra i soggetti interessati alla riscossione, anche attraverso apposito servizio di assistenza tecnica fornito da Riscossione Sicilia s.p.a.

7. Per il servizio di assistenza tecnica è riconosciuto esclusivamente il rimborso nei limiti delle spese sostenute.

Art. 67.

Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquadotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo

1. Presso il Fondo Pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquadotti siciliani in liquidazione" destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Ente acquadotti siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquadotti siciliani in liquidazione" assicura con onere a carico dell'Amministrazione regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza se rispettivi superstiti dell'EAS in liquidazione, destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 al Fondo può essere trasferito personale dell'Ente acquadotti siciliani, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fondo adegua il proprio Statuto alle previsioni dei commi 1, 2 e 3.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di euro 400 migliaia a copertura dei costi per gli anni 2014 e 2015, per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 270 migliaia, per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 270 migliaia.

6. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 140 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, 55 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 68.

Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"

1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita una "dote lavoro" sotto forma di *voucher*, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità del capitolo 313319.

2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 può essere utilizzata, con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura:

a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilità già erogate per l'anno in corso, se la richiesta è presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016;

c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017.

Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza.

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficia-

no, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.

5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.

6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi:

a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2;

b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte;

c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendono responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone;

d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro proposte;

e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4;

f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.

7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3 *sexies*, per le finalità di cui al comma 3 *ter*, dell'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di 9.000 migliaia di euro.

10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse.

Titolo IV

Disposizioni varie

Art. 69.

Aree destinate alla vendita di beni prodotti nei fabbricati utilizzati dalle imprese

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18. *bis* - 1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi."

Art. 70.

Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio dei lavori" sono

aggiunte le parole “e per la utilizzazione degli stanziamenti”. Al comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale n. 21/2014, dopo le parole “inizio dei lavori” sono aggiunte le parole “e per la utilizzazione degli stanziamenti”.

2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti è fissato al 31 dicembre 2016.

3. I termini di cui al comma 79 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 132, ancorché scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.

Art. 71.

Convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali

1. Il dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali stipula su richiesta dei rappresentanti dei Patti dei Sindaci “Un impegno per l’Energia (*Covenant of Mayors, Committed to local sustainable energy*)” convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali. Il costo per tonnellate verrà stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno; relativamente all’anno 2015, il suddetto costo è stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 72.

Sostegno dei liberi Consorzi comunali a favore dei consorzi universitari e delle istituzioni culturali

1. A valere su parte della disponibilità dell’UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373718, per l’esercizio finanziario 2015, al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Agrigento è attribuito un contributo di 800 migliaia di euro e al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Trapani è attribuito un contributo di 600 migliaia di euro.

Art. 73.

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di transito di personale fra Gruppi parlamentari

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo le parole “della presente legge,” sono inserite le parole “nonché i contratti che dispongono il transito dei soggetti contrattualizzati da un Gruppo parlamentare all’altro,”.

Art. 74.

Interpretazione dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese di personale

1. L’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che lo stesso non trova applicazione per i soggetti già regolamentati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana.

2. Il trattamento previsto per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione anche per i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana nel corso della precedente legislatura.

Art. 75.

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2014 in materia di rimborso spese e sostituzione di contratti relativi a collaboratori dei deputati regionali

1. All’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell’Assemblea regionale siciliana. È ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.”.

Art. 76.

Interpretazione dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di estensione di garanzia di contratti stipulati dai Gruppi parlamentari

1. L’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che entro i limiti di spesa in esso stabiliti, la garanzia contrattuale prevista si estende ai rapporti contrattuali stipulati in data successiva da parte di Gruppi parlamentari in occasione di subentro, nel corso della medesima legislatura, di nuovi deputati.

Art. 77.

Patrocini onerosi

1. Le manifestazioni di importo complessivo non superiore a euro 10.000,00 di cui al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, non si includono nel calendario di cui al comma 1 del citato articolo 39.

Art. 78.

Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice

1. Nell’ambito del Piano regionale dei trasporti previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio funiviario del comune di Erice, di cui all’articolo 5 della suddetta legge, ancorché di nuova istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso al contributo di esercizio ai sensi degli articoli 4 e 10 della predetta legge regionale n. 68/1983. Il contributo è determinato utilizzando i conti economici standardizzati ed i ricavi presunti già stabiliti per i servizi funiviari con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti del 16 febbraio 1999 (U.P.B. 8.2.1.3.1, cap. 476521).

2. Per le finalità dell’articolo 5, comma 1, numero 4), della legge regionale 14 giugno n. 68/1983 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2015 la spesa di 200 migliaia di euro per l’impianto di funivia del comune di Erice (UPB 8.2.1.3.1, cap. 476521).

Art. 79.

Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi Asi

1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Sicilia presso immobili di proprietà degli ex consorzi Asi, realizzati con contributi pubblici, trasformano i contratti di locazione o concessione, sin dalla data della loro stipula, in contratti d'uso gratuito che prevedono il mantenimento dell'attività e dei livelli occupazionali.

2. I contratti da registrarsi a cura e spese delle imprese, devono prevedere l'immediata risoluzione in caso di mancato svolgimento delle rispettive attività e mancato rispetto degli standard occupazionali. I consorzi e l'IRSAP controllano il rispetto delle predette condizioni e in caso di riscontrato inadempimento procedono alla disdetta del contratto di comodato per procedere all'assegnazione in comodato ad altre aziende, selezionate secondo graduatorie di merito, che garantiscano più alti indici occupazionali mediante la presentazione di piani d'impresa che documentino l'impatto occupazionale, i mercati di sbocco e la capacità finanziaria per far fronte ai nuovi investimenti. Analogamente devono essere stipulati i contratti per l'assegnazione degli immobili ancora liberi a nuove imprese.

3. Le imprese insediate o da insediarsi presso gli immobili degli ex consorzi sono tenute al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria. Resta confermato il diritto di prelazione in favore delle imprese insediate in caso di vendita degli immobili. La vendita può avvenire anche utilizzando l'istituto della vendita con patto di riservato dominio per la durata di venti anni e con pagamento degli interessi legali maturati in sede di pagamento dell'ultima rata annuale. La valutazione dell'immobile al momento della vendita è pari al cinquanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge. I pagamenti effettuati da imprenditori già insediati negli immobili degli ex consorzi Asi, mediante il medesimo istituto del patto con riservato dominio, sono portati in compensazione e ricontrattualizzati secondo le superiori modalità.

Art. 80.

Iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle associazioni di volontariato

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio siciliano sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche della Regione alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis e nel registro delle associazioni di volontariato; i comitati locali dell'associazione della Croce Rossa Italiana costituiti dopo l'1 gennaio 2014, che siano stati riconosciuti regolarmente dal comitato centrale della Croce Rossa Italiana, sono iscritti ad istanza di parte nei medesimi registri. L'associazione italiana della Croce Rossa è abilitata a svolgere nella Regione le funzioni previste dai commi 4 e seguenti dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 178/2012.

Art. 81.

Riduzione degli oneri concessori per l'adozione di sistemi di isolamento o dissipazione sismica

1. L'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 è così sostituito:

“Art. 7 – 1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle costruzioni sia nuove che derivanti da precedenti demolizioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.”

Art. 82.

Recepimento di norme in materia di attività musicali e spettacoli dal vivo

1. È recepito l'articolo 7, comma 8 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 83.

Attività di estrazione di giacimenti minerali di cava

1. L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto un canone di produzione annuo che è commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava. Esso è ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi autorizzati riportati nelle seguenti tabelle:

Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione (esprese in ettaro)					
fino a 2 ha	oltre 2 ha fino a 5 ha	oltre 5 ha fino a 10 ha	oltre 10 ha fino a 20 ha	oltre 20 ha fino a 50 ha	oltre 50 ha
€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 6.500,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00

Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati (espressi in migliaia di metri cubi)					
fino a mc 100	oltre mc 100 fino mc 500	oltre mc 500 fino mc 1000	oltre mc 1000 fino mc 2000	oltre mc 2000 fino mc 5000	oltre mc 5000
€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità le tariffe devono essere aggiornate ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce, con proprio decreto, le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

4. I canoni di produzione sono destinati per il 50 per cento al comune in cui ricade l'area di cava e per il 50 per cento sono versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50 per cento è ripartita sulla base della superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune.

5. I comuni destinatari delle quote di canone di cui al comma 4 impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valo-

rizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse è riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali.

6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non è dovuta. Eventuali periodi di attività estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi.

7. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione degli interessi legali.

8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.”.

Art. 84.

Disposizioni in materia di medici specialisti di medicina veterinaria

1. Al fine di implementare l'attività di controllo, prevenzione e lotta alle malattie animali e per la sicurezza alimentare, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate, per il triennio 2015-2017, ad incrementare le ore lavorative dei medici specialisti di medicina veterinaria impegnati nelle azioni previste dal piano nazionale di prevenzione dei medici di medicina veterinaria in servizio presso le ASP e presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, nei limiti massimi stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed entro i limiti dei fabbisogni sanitari, cui si provvederà a valere sulla quota capitolaria del fondo sanitario regionale annualmente assegnato alle ASP e sugli stanziamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Art. 85.

Norme in materia di personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale

1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuità assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidità civili, è stato assegnato, da almeno quattro anni, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze è riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.

Art. 86.

Accreditamento enti di formazione professionale

1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

Art. 87.

Distacco del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi

1. È autorizzato il distacco per gli anni 2015-2016 del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi, già equiparato al personale del Corpo forestale della Regione, nei limiti dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dello stesso Corpo forestale della Regione, con oneri a carico del Parco dei Nebrodi quale ente distaccante.

Art. 88.

Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle acque minerali, naturali e di sorgente per fini pubblici idropotabili è prioritario rispetto all'utilizzo industriale.

2. Il competente Ufficio del Genio civile, valutata la necessità dell'uso di acqua minerale a fini idropotabili, ne determina la portata necessaria al fabbisogno della popolazione, identifica i relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle more che si ripristinino le condizioni previste dal Piano regionale degli acquedotti, e quindi per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione.

3. Il titolare della concessione di acqua minerale è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo di superficie pari a 48 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa, non inferiore comunque a 2.500 euro, da corrispondere anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, ed un canone annuo di produzione, commisurato alla quantità di acqua emunta, pari a 0,03 euro per ogni metro cubo, da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione.

4. I canoni di cui al comma 3 sono aggiornati ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Art. 89.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

“2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2013 è sostituito dal seguente:

“6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;

b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;

c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.”.

Art. 90.

Rendicontazione dei costi per progetti formativi del CIAPI di Priolo

1. Per le attività formative erogate dal CIAPI di Priolo Gargallo, ivi incluse quelle in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei relativi progetti formativi, trova applicazione il sistema di riconoscimento dei costi reali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, comunque entro i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea di finanziamento.

Art. 91.

Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità precedenti, vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, D.Lgs. n. 152/2006	€ 1.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 20, D.Lgs. n. 152/2006	€ 2.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione ambientale strategica - art. 13, D.Lgs. n. 152/2006	€ 5.000,00	nulla
Valutazione d'impatto ambientale art. 23, D.Lgs. n. 152/2006	€ 3.000,00	+1 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione di incidenza ambientale	€ 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	€ 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale	€ 5.000,00	+1 per 1000 del valore dell'opera

Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	€ 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	€ 4.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	€ 8.000,00	+1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	€ 5.000,00	+ 0.5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata AIA/VIA	€ 8.000,00	+1.5 per 1000 del valore dell'opera

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà.

6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

Art. 92.

Proroga dei termini per il recupero abitativo

1. Il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 è ulteriormente differito alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 93.

Proroga dei termini per gli interventi di ampliamento e rinnovamento del patrimonio edilizio

1. All'articolo 72, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".

Art. 94.

Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e abrogazione dell'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in materia di gas naturale

1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:

"1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi."

2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002,

n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario *ad acta* appositamente nominato.

4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.

4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato.

Art. 95.

Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle imprese agricole

1. Ad integrazione del Fondo unico a gestione separata, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è disposto uno stanziamento pluriennale dal 2015 al 2019, nella misura di 2.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario da destinare quanto a 1.200 migliaia di euro agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani (UPB 2.2.2.7.1 – capitolo 745606) e per 800 migliaia di euro alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 10.2.2.7.99 – capitolo 545601).

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, un limite di impegno quinquennale di 2.000 migliaia di euro.

Titolo V

Effetti della manovra e copertura finanziaria.

Norme finali

Capo I

Effetti della manovra e copertura finanziaria

Art. 96.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo

l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nelle Tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata Tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 97.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2015.

Capo II
Norme finali

Art. 98.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è abrogato.

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 411,62" e le parole da "rivalutata" a "precedente" sono soppresse.

3. All'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera "g bis) anticipi ai dipendenti per le spese di missione.";

b) al comma 5 le parole "riguardanti spese correnti" sono soppresse;

c) i commi 6 e 7 sono soppressi;

d) al comma 8 dopo le parole "alla competente amministrazione" sono aggiunte le parole: "ed alla competente ragioneria centrale".

4. A decorrere dal 2016 all'articolo 47, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole da "per l'espletamento" fino a "progetti obiettivo" e le parole da "nonché mediante" fino a "rifiuti" sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni" sono sostituite con le parole "i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale".

6. Il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, è sostituito dal seguente:

"5. I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2009, n. 14."

Art. 99.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 2015.

CROCETTA

Assessore regionale
per l'economia

BACCEI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Norma di riferimento	Amm	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa L.F. 9/2015, art. 18		
						2015	2016	2017
PARTE A								
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	8.460	4.500	0
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	7.788	4.142	0
L.r. 21/2002, art. 1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	5.922	3.150	0
L.r. 26/2012, art. 11	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	1.410	750	0
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-7	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	10.622	5.650	0
L.R. 25/1976	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-99	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	2.341	1.245	0
L.R. 33/1974 art.4;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-5	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	130	69	0
L.R. 15/1993 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	4.958	2.637	0
L.R. 14/1968 art.12	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	376	200	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	1.718	914	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESI QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	1.880	1.000	0
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-2-6-5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.)PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	13.630	7.250	0
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	3.922	1.411	0
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	14.203	7.182	0
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.646	935	0
L.R. 19/1986 artt. 1 -4	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	13.090	7.354	0
L.R. 19/1986 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	3.997	2.271	0
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	2.647	1.500	0
L.R. 21/1994 artt.1 -2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ANNUALI.	604	325	0
L.R. 33/1966	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	8.406	4.723	0
L.R. 7/1972 art.11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	7.052	4.000	0
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A						114.802	61.208	0

Norma di riferimento	Amm	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa L.F. 9/2015, art. 18		
						2015	2016	2017
PARTE B								
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.	1	0	0
L.R. 15/2004 art.7	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101016	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE SPORTIVO"	0	0	0
L.R. 11/1972 art.22	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	111	7	0
L.R. 224/1979 art.1	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA	83	4	0
L.R. 27/1991 art.14 c. 4	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105702	SOMMA DA VERSARE ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA, DESTINATA ALLA CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA A NORMA DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE	0	0	0
L.R. 12/2003	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105715	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA MEDICINA UMANITARIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMANITARIAN MEDICINE BROCK CHISHOLM.	0	0	0
L.R. 57/1985 art.24	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	309	119	0
L.R. 27/1991 art.14 C. 2 Lett. A	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105712	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (C.E.R.I.S.D.I.) PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE "PREMIO GIOVANNI BONSIGNORE".	0	0	0
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-99	105716	SPESE PER CONCESSIONE DI UNA SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI	0	0	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-1	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	85	45	0
L.R. 14/1998 art. 2, comma 2	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-2	116504	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	0	0	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN S	812	432	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	868	461	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	1.242	660	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI	807	429	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-88	516003	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE FISSE E MOBILI FUNZIONALI AI SERVIZI DA SVOLGERE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	0	0	0
L.R. 16/1978 art. 14	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-1-2	112507	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LA DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.	0	0	0
L.R. 32/2000 art.196	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	100328	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO, NONCHE' PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	0	0	0
L.R. 42/1982 art.15	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	11	4	0
L.R. 36/1991, art. 4	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-3	342523	SPESE PER L'AUTOMAZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DELLO SCHEDARIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE.	0	0	0
L.R. 36/1991 art.21 - comma 3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	343701	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1991, N. 36 ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO.	0	0	0
L.R. 4/2003 art.68	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	146	77	0
L.R. 75/1950 art.1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-2	342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	44	0	0
L.R. 27/1994 art.3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	343308	CONTRIBUTO ANNUALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI SPECIALI AL CONSORZIO DELLE REGIONI D'ITALIA PER L'ARTIGIANATO DI QUALITA'.	0	0	0



Norma di riferimento	Amm	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa L.F. 9/2015, art. 18		
						2015	2016	2017
L.R. 3/1986 art.57	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	344113	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARTIGIANE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, NONCHE' AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986, N. 3 PER LA ORGANIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SPECIALIZZ	0	0	0
L.R. 27/1987 art.9	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-6	243302	SOMMA DESTINATA ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA SVOLGERE ANCHE PER IL SECONDO BACINO DI CARENAGGIO PER NAVI FINO A 20.000 TONNELLATE.	0	0	0
L.r. n. 34/1988 art.31	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-2-6-10	642804	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DELLE ANTICIPAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI EFFETTUATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, OPERANTI E CON SEDE LEGALE IN SICILIA, CON AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO O CON SOCIETA' FINANZIARI	0	0	0
L.R. 44/1985 art.11	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-1	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	0	0	0
L.R. 16/79, art 10	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	2.232	17	0
L.R. 80/1977 art.9	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-3	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA D	56	30	0
L.R. 9/2002 art.18	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-4	377335	CONTRIBUTO AL MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI PALERMO.	0	0	0
L.R. 26/98 art. 13	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-7	377731	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, LINGUISTICO, CULTURALE, DOCUMENTARIO E BIBLIOGRAFICO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE.	0	0	0
L.R. 34/85 art. 8-9-10	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-2-6-3	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.	0	0	0
L.R. 9/2006, art. 11	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-1-2	212526	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.	0	0	0
L.R. 11/2011, art. 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-1-5-4	219212	RIMBORSO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA DISPORSI A FAVORE DEI SOGGETTI ESENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 11.	0	0	0
L.R. 2/2005, art 3, comma 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616804	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 11.	185	98	0
L.R. 11/2005, art. 22	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616811	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER CONCORSO SUGLI INTERESSI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	649	345	0
L.R. 10/2003 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	182523	SPESE PER STIPULA DI CONVENZIONI PER STUDI, RICERCHE, MONITORAGGIO E DIVULGAZIONE INERENTI IL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE.	0	0	0
L.R. 65/1953 art. 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.	0	0	0
L.R. 1/1979 art.30, comma 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	0	0	0
L.R. 10/2003 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	446	237	0
L.R. 10/2003 art. 8	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA'	188	100	0
L.R. 5/2005 art.29	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.	94	50	0
L.R. 71/1982. Art.1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-3	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	0	0	0
L.R. 20/1999 art.11	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	113	60	0
L.R. 20/1999 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'	435	231	0
L.R. 20/1999 art.2-5	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	34	18	0

Norma di riferimento	Amm	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa L.F. 9/2015, art. 18		
						2015	2016	2017
L.R. 20/1999 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	104	55	0
L.R. 20/1999 art.4	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	255	135	0
L.R. 20/1999 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE	69	36	0
L.R. 20/1999 art.10	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'	25	13	0
L.R. 20/1999 art.9	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	152	81	0
L.R. 20/1999	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183727	PENSIONI STRAORDINARIE E ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. (SPESE OBBLIGATORIE).	26	14	0
L.R. 20/1999 art.12	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	12	6	0
L.R. 15/2008 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL	426	226	0
L.R. 3/1998, art. 18	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-1-2	312517	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520 E DELL'ART. 9 BIS, COMMA 14, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE	2.800	1.250	0
L.r. 55/80 art. 12, 12 bis e 24	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312522	SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI ED IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.	0	0	0
L.R. 55/1980 art.4 Ter	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312525	SPESE PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE DELL' EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE, COMPRESSE LE SPESE PER IL COMITATO DI REDAZIONE	0	0	0
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	6	3	0
L.R. 3/1986 art.28	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313315	CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO SUGLI ONERI CONTRATTUALI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 61, 71 E 116 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2000 E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2001 PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE	0	0	0
L.R. 24/2000 art.21	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313724	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. (EX CAP. 321701)	235	125	0
L.R. 2/2002 art 92 c. 3	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108109	ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO ESTERO PRESSO L'UFFICIO DI BRUXELLES (SPESE OBBLIGATORIE).	0	0	0
L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	75	40	0
L.R. 17/1990 art.11-12-13	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-3-1-3-4	190514	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE. (EX CAP. 18651)	50	0	0
L.R. 8/2005 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-1-3-6	478113	SPESE PER IL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER MOTIVI DI SERVIZIO.	0	0	0
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-1	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	235	125	0
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	2.068	1.100	0
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-3	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE	789	419	0

Norma di riferimento	Amm	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa L.F. 9/2015, art. 18		
						2015	2016	2017
L.R. 20/2007, art. 3	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-4-1-1-2	272524	SPESE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICITARI	0	0	0
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372528	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI DI SICILIA CON SEDE IN PALERMO.	0	0	0
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372543	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO REGIONALE PER AUDIOFONOLESIS CON SEDE IN MARSALA.	0	0	0
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	1.592	847	0
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA	176	93	0
L.R. 14/02, art. 3, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-4	373719	CONTRIBUTO ANNUO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA DESTINATO A CONCORRERE ALLE SPESE DI FREQUENZA, TASSE E CONTRIBUTI DISPOSTI DALLE SCUOLE DELLA INFANZIA, DI BASE E SECONDARIE, STATALI E PARTITARIE.	1.000	0	0
L.R. 20/2002 art.7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	13.220	6.500	0
L.R. 6/2000 art.7 - COMMA 7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	100	53	0
L.R. 26/1998 art.15, c.1 bis	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	1.716	700	0
L.R. 2/2002 art.66, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATI DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI	6.506	1.750	0
L.R.24/00, art.18, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-7	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	658	350	0
L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-1-2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	18	9	0
L.R. 33/1997 art.5 e 51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)	0	0	0
L.R. 33/1997 art.8-22-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142522	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO - VENATORIE. (EX CAP. 16261)	5	2	0
L.R. 33/1997 art.31-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)	20	6	0
L.R. 33/1997 art.7-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPROPRIATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	76	40	0
L.R. 28/1973 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-2	147302	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI FINALIZZATI AD ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE, ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE E ALLA PUBBLICITA' NEI MERCATI NAZIONALI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI DEI VINI SICILIANI PRODOTTI, IMBOTTIGLIATI E COMMERCIALIZZATI DA AZIENDE O LORO CONSORZI AVENTI SEDE IN SICILIA, NONCHE' DELL'UVA DA TAVOLA ITALIA DI CANICATTI' E DEI PRODOTTI DELLA RELATIVA TRASFORMAZIONE.	0	0	0
L.R. 32/1991 art.57	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235)	0	0	0
L.R. 23/1990 art.6;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEROLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	85	45	0
L.R.73/1997	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146521	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONFORMITA' DI PROGRAMMI ANNUALI, DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AVENTI SEDE PRESSO LE UNIVERSITA' ADERENTI ALLA UNITA' POLIVALENTE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA APPLICATA E DALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LE ATTIVITA' PROMOZIONALI.	0	0	0
L.R. 88/1982 art.5	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA	1.500	798	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147702	CONTRIBUTO PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA CON ESCLUSIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE. (TRASFERITO AL CAPITULO 147701)	0	0	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147703	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER IL FUNZIONAMENTO E LE FINALITA' ISTITUZIONALI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N. 33. (TRASFERITO AL CAPITULO 147704)	0	0	0

Norma di riferimento	Anno	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa L.F. 9/2015, art. 18		
						2015	2016	2017
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-2-6-5	546408	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO FRA L'ENTE E LA REGIONE SICILIANA FINALIZZATA AGLI INVESTIMENTI.	0	0	0
L.R. 50/1960 art.1;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-4-1-3-1	346514	SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI ED I CORPI AI QUALI E' AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA PESCA.	0	0	0
L.R. 15/2004 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-4-1-3-99	348108	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA DELL'ISOLA MINORI PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DEL PREZZO DEL GASOLIO RISPETTO A QUELLO PRATICATO NELL'ISOLA MADRE.	0	0	0
L.R. 16/1996 art.15	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-1-2	155309	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHE' SPESE DI IMPIANTO, COLTURA ED AFFITTO DEI VIVAI FORESTALI COMPRESA LA SPERIMENTAZIONE E L'ACCLIMATAZIONE DELLE PIANTE.	0	0	0
L.R. 33/1997 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-1	156602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CENTRI DI RECUPERO ED IL PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA	0	0	0
L.R.16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155310	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI OIIFICI	0	0	0
L.R.18/1950 art.4 lett.a	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155311	MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PISTE CARRABILI, RECINZIONI, SORGIVE, SERBATOI ED IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	0	0	0
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155313	SPESE DI ESERCIZIO DI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE A CARATTERE SILVO-PASTORALE ZOOTECNICO, FAUNISTICO ED AGRO-TURISTICO.	0	0	0
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155314	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE, DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA CONSERVAZIONE	0	0	0
L.R. 16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-2-6-3	554215	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISERVE NATURALI AFFIDATE ALL'AZIENDA E DI AREE RICADENTI NEI PARCHI NATURALI NONCHE' PER IL RESTAURO E IL MIGLIORAMENTO, DI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI O DI GIARDINI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO CHE RIVESTANO PARTICOLARE INTERESSE SOTTO IL PROFILO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.	0	0	0
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	56	30	0
Art.7, comma 1.- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	7.990	4.250	0
Art.7, comma 3.- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	23	12	0
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-3-1-3-4	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	9.890	4.900	0
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	60	0	0
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	1.250	665	0
L.R. 16/1996 art.72-73	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-1-1-2	150526	SPESE PER I CORSI DI ALLIEVI GUARDIE E ALLIEVI SOTTUFFICIALI FORESTALI NONCHE' PER I CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO DEL CORPO FORESTALE MEDESIMO (EX CAP. 14210)	0	0	0
L.R. 52/1984 art.20	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-1-1-2	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SUOI REPARTI IPOMONTATI E DELLE ALTRE STRUTTURE OPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 6 APRILE 1996, N. 16 E PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE E DI ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	93	49	0
L.R. 36/1974 art.6 e art.29 l.r. 16/1996	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-2-6-2	550003	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI (PARTE EX CAP. 56756).	0	0	0
L.R. 6/2001 art. 102	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-2-6-3	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	120	0	0
L.R. 46/1967 art. 30 e 31	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-1	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	2.680	1.000	0
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	828	350	0
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	282	150	0
L.R. 18/1986 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-3	472515	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE, PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI	84	44	0

Norma di riferimento	Amm	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa L.F. 9/2015, art. 18		
						2015	2016	2017
L.R. 25/2007 art.7, comma 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376569	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI CHE COLLEGHINO LA LORO ATTIVITA' CON I CIRCUITI NAZIONALI PRINCIPALI, TRA I QUALI L'ENTE TEATRO ITALIANO (ETI) E L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA).	0	0	0
L.R. 25/2007 art.8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376570	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE PRIME TRE FASCE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N.25.	0	0	0
L.R. 25/2007 art.12	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376571	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DEL TEATRO SICILIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMATORIALI GESTITE DA ORGANISMI SICILIANI E PER QUELLE GESTITE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA', NONCHÉ PER LE ATTIVITA' TEATRALI GESTITE	0	0	0
L.R. 25/2007 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377749	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA DI ARTE DEL DRAMMA ANTICO.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 6, comma 5	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378110	CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE TEATRALI PRIVATE CHE SI DISTINGUONO PER LA QUALITA' DELLE ATTIVITA' E PER IL VALORE ARTISTICO DELLE PRODUZIONI, NONCHE' PER LA DIMENSIONE GIA' ACQUISITA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett A	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378111	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI, COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVISTICA E CONSORZI TEATRALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CIRCUITAZIONE DI SPETTACOLI, DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL PUBBLICO.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett B	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378112	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE ED IN PARTICOLARE ALL'ESTERO.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett C	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378113	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RASSEGNE E FESTIVAL DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 9	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378114	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI PRIVATI, A COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI ED ARREDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEATRALI.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 10	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378115	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DESTINATE AI GIOVANI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378116	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE, SVOLGONO ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPPI.	0	0	0
L.R. 25/2007 art. 13	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378117	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO SALE DESTINATE ALLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER I COSTI DI GESTIONE DELLA SALA.	0	0	0
L.R. 16/2007 art. 7	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	376542	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO CUSTODITO NELL'ARCHIVIO DELLA SEDE REGIONALE SICILIANA DELLA RAI.	0	0	0
L.R. 16/2007 art. 3	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETA' DI PRODUZIONE.	0	0	0
L.R. 16/2007 art. 8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATO DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.	42	22	0
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE B						66.348	29.717	0
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A - PARTE B						181.150	90.925	0

Visto: CROCETTA

Art. 31, l.f. n. 9/2015

Descrizione	Colonne A Autorizzazioni di spesa			Colonna B Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art.31 della L.F. 9/2015		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Art. 6, comma 1 - Assegnazioni in favore dei Comuni	349.025	87.175	0	174.350	87.175	0
Art. 9 - Assegnazioni in favore dei Liberi Consorzi comunali	19.150	19.150	19.150	7.200	9.629	19.150
Art. 11, commi 1 e 3 – Disposizioni in materia di personale precario	246.014	155.381	0	92.495	78.126	0
Art. 11, comma 5 – Disposizioni in materia di personale precario	312	0	0	312	0	0
Art. 20, commi 1, 2, 3 e 4 – Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione	11.822	11.822	11.822	4.445	5.944	11.822
Art. 21 – Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale	4.500	0	0	1.692	0	0
Art. 22, comma 3 – Ricovero minori	14.300	0	0	5.376	0	0
Art. 23 - Comunità alloggio per disabili psichici	11.500	0	0	4.324	0	0
Art. 24 – Norme in materia di Consorzi di bonifica	10.000	0	0	3.760	0	0
Art. 25 – Acquisizione dei servizi delle società partecipate - Società "Servizi Ausiliari Sicilia"	45.523	44.523	44.523	17.115	22.386	44.523
Art. 41, comma 3 e comma 21 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Fondo contributi Enti ed Organismi – cap. 215734	6.500	0	0	6.500	0	0
Art. 41, comma 6 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Unione Italiana Ciechi – Stamperia braille – cap. 373711	1.700	0	0	639	0	0
Art. 41, comma 11 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Fondo potenziamento attività sportive – cap. 473709	1.500	0	0	564	0	0
Art. 44, comma 4 – Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici	2.300	0	0	865	0	0
Art. 47, comma 8 – Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo forestale (cap. 156604-150514)	133.200	36.330	31.330	50.080	18.267	31.330
Art. 58 – Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	11.300	2.900	2.900	4.249	1.458	2.900
Art. 65 – Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo FURS	5.000	2.500	0	1.880	1.257	0
Art. 68, comma 8 - Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"	27.000	27.000	27.000	10.151	13.576	27.000
Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale – cap. 413363	62.500	0	0	62.500	0	0
Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali. - cap. 613924	4.000	4.000	4.000	1.503	4.000	4.000
Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale. Cap. 413302	4.262.996	4.023.444	4.287.648		158.182	109.275
Totale	5.230.142	4.414.225	4.428.373	450.000	400.000	250.000

Visto: CROCETTA

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)**

(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2015	2016	2017
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	43	21.275	800
Adempimenti sentenze passate in giudicato - Cooperativa Le Muse - Acc. 1004	5.000	6.000	0
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	5.043	27.275	800
ACCANTONAMENTI NEGATIVI			
TOTALE ACCANTONAMENTI NEGATIVI	0	0	0
DIFFERENZA	5.043	27.275	800
Fondo globale a legislazione vigente	8.675	26.475	0
MAGGIORI O MINORI ONERI	-3.632	800	800

Visto: CROCCETTA

COPIA
NON

Tabella B

IMPORTI DA ISCRIVERE NEI FONDI GLOBALI DI CONTO CAPITALE

UPB 4.2.2.8.2 - CAPITOLO N. 613901

(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2015	2016	2017
Interventi per lo sviluppo - Acc. 2001 -	-	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI	0	0	0
Fondi globali a legislazione vigente	-	-	-
Maggiori o minori oneri	-	-	-

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA D
NON VALIDA P

Tabella C

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO PER IL RIFINANZIAMENTO DI LEGGI DI SPESA

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	UPB	CAPITOLO	2015
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			-

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER I

Tabella D

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE RIDUZIONI SPESE			0	0	0

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTATA
NON VALIDA P

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIMODULAZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI
<u>SPESE CORRENTI</u>						
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) DI PARTE CORRENTE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) IN CONTO CAPITALE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+)			0	0	0	
<u>RIMBORSO ANTICIPAZIONE</u>						
<u>BILANCIO E FINANZE</u>						
L.R. 07.11.1997, N. 40, ART. 5: RIMBORSO ANTICIPAZIONE - L.R. 4/92, ART. 14	4.2.3.9.99	900006	0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE (+)			0	0	0	

Visto: CROCETTA

Tabella F

LEGGI DI SPESA CHE SI ABROGANO ED EFFETTI FINANZIARI NEL TRIENNIO 2015 – 2017

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<u>SPESE CORRENTI</u>					
TOTALE - MINORI SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - MINORI PESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE MINORI ONERI			0	0	0

Visto: CROCETTA

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E'
DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2015	2016	2017
SPESE CORRENTI					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Art. 15 "Parco archeologico Agrigento"	3.2.1.3.5	377319	0	0	0
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.4 - "Iniziativa di prevenzione e di informazione"	6.2.1.3.1	182531	46	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.5 - "Istituzione della rete di relazioni"	6.2.1.3.1	182532	146	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.7 - "Centri anti violenza"	6.2.1.3.1	183786	116	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.8 - "Case di accoglienza"	6.2.1.3.1	183787	16	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.9 - "Inserimento lavorativo"	6.2.1.3.1	182533	23	8	8
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.10 - "Formazione"	6.2.1.3.1	182534	23	8	8
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	6.3.1.3.2	312541 (ex 321702)	16	16	16
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani"	8.2.1.3.7	478105	800	800	800
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	8.2.1.3.6	476521	157.000	157.000	157.000
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	9.2.1.3.6	318110	2.000	1.500	1.500
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	10.2.1.3.2	143311	380	320	320
Legge regionale 09 maggio 2012, n. 26, articolo 8, comma 1 "Fondo per potenziare le attivita' di controllo diretta alla salvaguardia dei prodotti agricoli."	10.3.1.3.2	146523	0	0	0
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	10.4.1.3.99	348102	40	25	25
SALUTE					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	11.2.3.99	413315	500	288	288

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2015	2016	2017
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	12.2.13.1	442539	300	280	250
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	13.2.1.3.5	378118	0	0	0
L.R. 11/2010 art. 100 - "Contributo al Comitato regionale del CONI Sicilia con sede in Palermo"	13.2.1.3.3	473309	50	50	50
SPESE IN CONTO CAPITALE					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	3.2.2.6.3	776060	0	0	0
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento"; Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"	5.2.2.6.6	612401	0	0	0
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 Legge regionale 5/ 2014, art. 35 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento"	6.3.2.6.2	712402	6.400	6.400	6.400
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	13.2.2.6.3	872825	0	0	0
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			161.456	160.359	160.329
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			6.400	6.400	6.400
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			167.856	166.759	166.729
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			164.196	163.565	0
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			6.400	6.400	0
TOTALE DDL BILANCIO			170.596	169.965	0
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			-2.740	-3.206	160.329
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	6.400
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			-2.740	-3.206	166.729

ONERI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 (ART. 200)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
SPESE CORRENTI					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE SPESE			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte corrente			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte capitale			0	0	0
Totale oneri a legislazione vigente			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE CORRENTI			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			0	0	0

Visto: CROCETTA

COP'INC

NUOVI LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI NEL TRIENNIO 2015-2017

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017	Anno terminale
<u>SPESE IN CORRENTI</u>						
L.F. 9/2015, art. 29, comma 4 - Interventi in materia di acqua e rifiuti - Ripianamento delle situazioni debitorie pregresse relative agli impianti di dissalazione	5.2.1.3.99	242546		10.536		2025
Titolo I legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 - L.F. 9/2015 art. 16, comma 3 - Spesa sanitaria - Borse di studio in medicina	11.3.1.3.4	417349		1.300		2025
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
Articolo 64, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - LF 9/2015, art. 95 - Credito agevolato a favore degli artigiani	2.2.2.7.1	745606	1.200			2019
Articolo 64, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - LF 9/2015, art. 95 - Credito agevolato per le finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii	10.2.2.7.99	545601	800			2019
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) SPESE CORRENTI						
			0	11.836	11.836	
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) SPESE IN CONTO CAPITALE						
			2.000	2.000	2.000	
TOTALE MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)						
			2.000	13.836	13.836	

Visto: CROCIETTA

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Prospetto allegato

(Articolo 97, legge finanziaria 2015)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2015 – 2017			
(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2015	2016	2017
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 31 – Compensazione fiscale e rimodulazione mutui – compensazione fiscale	300.000	250.000	250.000
Art. 31 – Compensazione fiscale e rimodulazione mutui - Revisione piani ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti	150.000	150.000	0
Art. 54, comma 1 – Rendicontazione e controlli della spesa dei programmi comunitari e nazionali - Rimborso personale assistenza tecnica	4.000	8.000	8.000
Art. 60, comma 6 – Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela dei luoghi della cultura – Entrate Parchi Archeologici	425	0	0
Art. 83 – Attività di estrazione di giacimenti minerali di cava	1.150	1.150	1.150
TOTALE A1	455.575	409.150	259.150
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	3.632	0	0
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	0
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa	0	0	0
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	0	0	0
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa	0	0	0
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	2.740	3.206	0
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	0
ARTICOLATO:			
Determinazione Fondi Riserva – Anno 2015	0	0	0
Art. 5 - Accantonamenti tributari	0	0	499.186
Art. 6 - Assegnazioni in favore dei Comuni	0	262.825	87.500
Art. 11, comma 1 – Disposizioni in materia di personale precario	0	14.962	0
Art. 11, comma 4 – Disposizioni in materia di personale precario	0	82.101	0
Art. 11, comma 4 – Disposizioni in materia di personale precario	0	11.061	0
Art. 11, comma 6 – Disposizioni in materia di personale precario	0	1.012	0
Art. 16, comma 1 – Spesa sanitaria – Disavanzi Sanità	70.000	229.346	229.346
Art. 25 – Acquisizione dei servizi delle società partecipate - Società "Servizi Ausiliari Sicilia"	0	1.000	0
Art. 29, comma 3 – Interventi in materia di acqua e rifiuti - Gestione impianti idrici	26.162	26.162	26.162
Art. 31 – Compensazione fiscale e rimodulazione mutui – Riduzioni autorizzazioni di spesa – Allegato 2	450.000	400.000	250.000
Art. 38 - Fondo abbattimento residui attivi	72.006	117.912	0
Art. 47, comma 8 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo forestale	0	5.000	10.000
Art. 49, comma 24 - Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione - Blocco rinnovi contrattuali	8.511	21.378	21.378
Art. 49, comma 25 - Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione- Incarichi aggiuntivi	400	400	400
Art. 49, comma 30 – Riduzione Fondo accessorio Uffici di Gabinetto	1.000	0	0
Art. 50 – Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'art. 9 della L.R. 12/2011 – UREGA	401	311	311
Art. 68, comma 9 – Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo" - Incentivi una tantum a titolo di borsa autoimpiego	0	9.000	0
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	840.170	0	0
TOTALE A2	1.475.022	1.185.676	1.124.283
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	1.930.597	1.594.826	1.383.433

Segue Prospetto allegato

(Articolo 97, legge finanziaria 2015)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2015 – 2017			
(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2015	2016	2017
B - ONERI			
B1. MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
TOTALE B1	0	0	0
B2. MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	800	800
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	0
Tab. C - Rifiinanziamento leggi di spesa	0	0	0
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	0	0	0
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0	0	166.729
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	0
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	2.000	13.836	13.836
ARTICOLATO:			
Articolo 1, comma 3 - Determinazione Fondi Riserva (anno 2015)	8.590	0	0
Art. 3 – Risultato di gestione	96.500	585.000	585.000
Art. 4 – Ricorso ad operazioni finanziarie - Interessi	0	5.403	4.233
Art. 5 - Accantonamenti tributari	613.197	34.193	0
Art. 6, comma 1 - Assegnazioni in favore dei Comuni – (Al netto delle Riserve di cui all'art. 6, comma 9 e all'art 46)	174.025	0	0
Art. 6, comma 9 - Assegnazioni in favore dei Comuni – Contributi ai comuni dichiarati dissestati per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla L.r. 5/2014, articolo 30, comma 6	1.000		
Art. 6, comma 4 e 5 - Assegnazioni in favore dei Comuni – spese di investimento (compresa la riserva di 2.000 migliaia di euro di cui al comma 5 - Ragusa Ibla)	114.350	0	0
Art. 6, comma 5 - Assegnazioni in favore dei Comuni – spese di investimento per le finalità degli articoli 8 e 10 della L.R. 34/85 e ss.mm. li	650		
Art. 9 - Assegnazioni in favore dei Liberi Consorzi comunali	12.483	19.150	19.150
Art 10 - Liberi Consorzi comunali – Programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell'isola – spese di investimento,	30.000	0	0
Art. 11, comma 1 – Disposizioni in materia di personale precario	24.241	0	0
Art. 11, comma 3 – Disposizioni in materia di personale precario	115.503	0	0
Art. 11, comma 3 – Disposizioni in materia di personale precario	18.434	0	0
Art. 11, comma 5 – Disposizioni in materia di personale precario	312	0	0
Art. 13 – Fondo siciliano lavoratori disoccupati	250	0	0
Art. 16, comma 2 – Spesa sanitaria – Debiti pregressi Sanità	0	5.000	5.000
Art. 18 - Rifiinanziamento leggi di spesa – Allegato 1	124.154	90.925	0
Art. 19, comma 1 - Comandati Sanità	680	1.020	1.020
Art. 19, comma 2 - Comandati Acque e Rifiuti	40	0	0
Art. 19, comma 3 - Comandati Bilancio	200	200	200
Art. 20, comma 1 – Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione	5.646	7.800	7.800
Art. 20, comma 2 – Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione	138	207	207
Art. 20, comma 3 – Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione	738	1.107	1.107
Art. 20, comma 4 – Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione	1.805	2.708	2.708
Art. 21 – Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale	4.500	0	0
Art. 22, comma 3 – Ricovero minori	14.300	0	0
Art. 23 - Comunità alloggio per disabili psichici	11.500	0	0
Art. 24 – Norme in materia di Consorzi di bonifica	10.000	0	0
Art. 25 – Acquisizione dei servizi delle società partecipate - Società "Servizi Ausiliari Sicilia"	0	0	44.523
Art. 26 – Collegamenti marittimi isole minori	0	63.000	63.000
Art. 28 – Interventi in favore di attività artistiche, sportive, musicali, ricreative e promozione dell'immagine della Regione	297	0	0
Art. 29, comma 1 – Interventi in materia di acqua e rifiuti – Servizio di manutenzione reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico	370	370	370

Segue Prospetto allegato

(Articolo 97, legge finanziaria 2015)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2015 – 2017			
(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2015	2016	2017
Art. 29, comma 4 – Interventi in materia di acqua e rifiuti - Impianti di dissalazione	14.869	14.869	14.869
Art. 30 – Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia	510	510	0
Art. 31 – Compensazione fiscale e rimodulazione mutui – Fondo – Allegato 2	450.000	400.000	250.000
Art. 32, commi 1 e 2 – Disposizioni in materia di società partecipate – Advisor	150	0	0
Art. 36 - Organismo indipendente di valutazione	65	65	65
Art. 41, comma 1 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Consorzi agrari – cap. 148102	640	0	0
Art. 41, comma 2 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Consorzi di ricerca e consorzi agrari – cap. 147314	500	0	0
Art. 41, comma 3 e comma 21 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Fondo contributi Enti ed Organismi – cap. 215734	6.500	0	0
Art. 41, comma 4 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Unione Italiana Ciechi – cap. 183701	1.543	0	0
Art. 41, comma 5 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Unione Italiana Ciechi – Helen Keller – cap. 183715	600	0	0
Art. 41, comma 6 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Unione Italiana Ciechi – Stamperia braille – cap. 373711	1.700	0	0
Art. 41, comma 7 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Consorzi di comuni – valorizzazione beni confiscati – cap. 191309	280	0	0
Art. 41, comma 8 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Università – funzionamento e attrezzature didattiche – cap. 373307	200	0	0
Art. 41, comma 9 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Università – CUS – cap. 373313	143	0	0
Art. 41, comma 10 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Nucleo tutela arma carabinieri – cap. 376576	100	0	0
Art. 41, comma 11 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Fondo potenziamento attività sportive – cap. 473709	1.500	0	0
Art. 41, comma 12 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Società sportive professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche – cap. 473710	180	0	0
Art. 41, comma 13 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - CERISDI – gestione e funzionamento – cap. 105703	350	0	0
Art. 41, comma 14 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Brass Group – cap. 377762	300	0	0
Art. 41, comma 15 – Piano regionale dei trasporti – cap. 272531	250	0	0
Art. 41, comma 16 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Fondazione G. Whitaker – cap. 377735	400	0	0
Art. 41, comma 17 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - COPPEM – cap. 130315	350	0	0
Art. 41, comma 18 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Osservatorio della Pesca del Mediterraneo – cap. 348111	100	0	0
Art. 41, comma 19 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa – cap. 377703	300	0	0
Art. 41, comma 20 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa – cap. 776016	1.500	0	0
Art. 41, comma 21 – Finanziamento ulteriori interventi di spesa – cap. 473711	500		
Art. 44 – Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici	2.300	0	0
Art. 45 - Contributo straordinario favore di marittimi imbarcati sui motopescherecci sequestrati in acque internazionali.	246	0	0
Art. 46 – Disposizione a favore dei Comuni in dissesto per far fronte alle situazioni emergenziali nel settore idrico (Riserva a valere sull'assegnazione di cui all'art 6, comma 1)	8.000	0	0
Art. 47, comma 8 – Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo forestale	101.670	0	0
Art. 47, comma 9 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo forestale - Antincendio	3.000	3.000	3.000
Art. 47, commi 11 e 12 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo forestale - Consorzi di bonifica	19.586	19.202	5.858
Art. 58 – Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	7.762	2.900	2.900
Art. 65 – Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo FURS	5.000	2.500	0
Art. 66 - Riscossione Sicilia s.p.a.	40.000	0	0
Art. 67 – Disposizioni per il personale in quiescenza dell'ente acquedotti siciliano in regime di trattamento sostitutivo	400	270	270
Art. 68 - Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"	18.000	27.000	27.000
Art. 78 – Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice	200	0	0
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	0	290.676	160.579

Segue Prospetto allegato

(Articolo 97, legge finanziaria 2015)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2015 – 2017			
(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2015	2016	2017
TOTALE B2	2.075.597	1.591.711	1.380.224
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	2.075.597	1.591.711	1.380.224
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	-145.000	3.115	3.209
RISULTATI DIFFERENZIALI			
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)	1.563.727	2.963.572	2.933.782
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+) A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)	1.418.727	2.966.687	2.936.991
RIMBORSO PRESTITI (F) Rimborso quota capitale - compreso rimborso anticipazione di cui al D.L. 35/2013	-1.708.727	-2.966.687	-2.936.991
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO L.R. 3/2015, articolo 6 (G)	145.000	0	0
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + F + G)	-145.000	0	0
NUOVO RICORSO AL MERCATO Art. 4, L.F. 9/2015 (I)	145.000	0	0
DIFFERENZA (N) = (H-I)	0	0	0

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMUNICAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«Legge finanziaria. – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) lettera abrogata

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.»

Nota all'art. 2, comma 7:

– Gli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica." così rispettivamente dispongono:

«Art. 26 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.»

«Art. 27 - Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.»

– L'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie." così dispone:

«Nuove competenze delle Ragionerie centrali. – 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.»

Nota all'art. 5, comma 1:

Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)." così dispone:

"Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) anni 2015-2017	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) anno 2018
Valle d'Aosta	10.000,00	10.000,00
Provincia autonoma di Bolzano	-	25.000,00
Provincia autonoma di Trento	-	21.000,00
Friuli-Venezia Giulia	87.000,00	87.000,00
Regione siciliana	273.000,00	273.000,00
Sardegna	97.000,00	97.000,00
Totale autonomie speciali	467.000,00	513.000,00

Nota all'art. 5, comma 2:

Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario." così dispone:

«Riduzione della spesa degli enti territoriali. – 3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo

sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

Nota all'art. 5, comma 3, lett. a), lett. b) e lett. c):

L'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«**Accantonamenti tributari.** – 1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per l'anno 2014 è complessivamente determinato in 1.142.162 migliaia di euro per il 2014.

2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:

a) quanto a 508.300 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) quanto a 80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per l'anno 2014 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome;

b-bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012;

c) (soppressa)

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna "A" dell'Allegato 2, per gli importi indicati nella colonna "B" del medesimo Allegato.

4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.

5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetto lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata.».

Nota all'art. 5, comma 4:

L'articolo 9 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«**Accantonamenti tributari.** – 1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2016".

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le

parole "il biennio 2015-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2016".

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite con le parole "per l'anno 2016".».

Note all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e art. 46, commi 1 e 2:

– L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«**Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.** –

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a

quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di accenti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7 quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di

euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.»

– L'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." per effetto delle modifiche apportate dai commi dell'art. 46 che si annotano, risulta il seguente:

«Assegnazioni finanziarie ai comuni. – 1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 relativa all'anno 2015 da iscrivere nel medesimo esercizio finanziario, è rideterminata in 87.500 migliaia di euro. Conseguentemente è rideterminata l'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2014 stimato in 5.000 migliaia di euro nonché l'importo di 25.000 migliaia di euro di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che dovesse rendersi disponibile al verificarsi delle condizioni previste al comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge sono destinati ad integrazione del fondo di riserva di cui all'UPB 4.2.1.5.1 cap. 215701.

3. La verifica di entrambe le condizioni previste al comma 2 è effettuata dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dell'emmananda legge di riordino del servizio idrico integrato e comunque non oltre il 30 giugno 2015, a valere sulle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui al comma 1, la somma di 8.000 migliaia di euro è riservata in favore dei comuni presso i quali si verificano situazioni emergenziali nel settore idrico, al fine di evitare disastri ambientali nonché l'interruzione di pubblico servizio. A tal fine il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per far fronte ai disagi dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 5 novembre 2014, cui è seguita la dichiarazione dello stato di calamità naturale con delib. G.R. del 7 novembre 2014, n. 328, nonché per favorire la necessaria assistenza alla popolazione, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservata in favore del comune di Acireale, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 3.000 migliaia di euro.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo.»

Note all'art. 6, comma 5:

– Gli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento." così rispettivamente dispongono:

«Art. 8 – Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme del piano particolareggiato.»

«Art. 10 – Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolata su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.

Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell'intera unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o artigianali.

Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:

a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell'istanza di contributo, ottenuta l'approvazione del progetto, quale contributo per l'inizio dei lavori;

b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avan-

zamento dei lavori che ne certifichi l'esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;

c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall'Ufficio tecnico speciale di Ortigia.”.

– La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante “Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 aprile 1981, n. 19.»

Nota all'art. 6, commi 8 e 9:

– Il comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.” così dispone:

«*Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.* – 10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dismessati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.”.

– Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” vedi nota all'art. 6, comma 1, 2, 3, 4, 6, 7 e art. 46, commi 1 e 2.»

Nota all'art. 6, comma 10 lett. a) e lett. b):

L'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«*Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.* – 1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

3. Per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, da avviarsi comunque a decorrere dall'1 gennaio 2016.

4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.

7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del

Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione.

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.

14. È abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.».

Nota all'art. 6, comma 11:

L'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.” così dispone:

«*Rendiconto dei contributi straordinari.* – 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.»

Nota all'art. 6, comma 12:

L'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010” così dispone:

«*Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012.* – 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006,

n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

5. Le assegnazioni annuali di cui al comma 4 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

6. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la quota dei trasferimenti a favore dei comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale è incrementata del 5 per cento.

8. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il numero "5 mila" è sostituito con "10 mila".

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, sostituire il primo numero "50" con "45" e il secondo numero "50" con "55".

10. A carico del fondo di cui al presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire l'importo di 400 migliaia di euro al comune di Lipari per "Progetti obiettivo", concertati con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro volti all'utilizzazione dei lavoratori ex "PUMEX".

11. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. I comuni nel cui territorio sono ubicate le comunità o strutture di cui al comma 12, entro il 28 febbraio di ciascun anno presentano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica le istanze di finanziamento dei corrispettivi richiesti dalle comunità per l'anno precedente.

13. Per le richieste relative all'anno 2009 le istanze di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.».

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni relative al turismo. - 1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole "Regione siciliana" inserire le parole "ed il turismo interno".

4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:

a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:

1) unità di rete Egadi	euro 370.000;
2) unità di rete Eolie	euro 660.000;
3) unità di rete Pantelleria	euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie	euro 180.000;

b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:

1) unità di rete Eolie	euro 250.000.
------------------------	---------------

Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di auto-linee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti di affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. [periodo soppresso]. Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle

somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.

6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.

6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.

7. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:

“3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.”.

All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

8. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 1”.

10. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole “che si realizzano nel territorio regionale”.

12. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:

“1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.”.

13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da “interna” a “Finanze” sono sostituite con le parole “costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione”.

Nota all'art. 8, comma 1:

Articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.” così dispone:

«Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.»

Note all'art. 9, comma 1:

– La legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, recante “Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 agosto 1982, n. 36.

– L'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.” così dispone:

«Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali. – 1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.

2. A decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge.»

– L'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.” così dispone:

«Assegnazioni finanziarie ai liberi consorzi comunali. – 1. Fino al 30 aprile 2015 al fine di garantire il funzionamento dei liberi consorzi comunali è autorizzata la spesa di 6.667 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.2 capitolo 191302). La somma di 550 migliaia di euro è riservata per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 9, comma 4:

L'articolo 123 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" così dispone:

«Designazione delle autorità. – 1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250.000.000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100.000.000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.».

Nota all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:

– Gli articoli 30 e 31 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risultano rispettivamente i seguenti:

«Art. 30 - Disposizioni in materia di personale precario. – 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività social-

mente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente.

7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e

199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresentata per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).»

«Art. 31 - Borse formative per l'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro.

2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 30, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'articolo 30 con contestuale riduzione di pari importo e comunque non superiore al 5 per cento delle rispettive dotazioni delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.»

- L'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." così dispone:

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

- 1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale, e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno

di legge, nonché secondo la nota di variazioni contenente gli effetti della presente legge.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è ridotta per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313318).

3. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono ridotte per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente di 132.994 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 capitolo 191310) e 18.434 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313319).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è ridotta per l'esercizio finanziario 2015 dell'importo di 1.012 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313318).

5. L'importo del Fondo globale capitolo 215704 - accantonamento 1001 di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è ridotto di 18.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704).

6. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di programmi comunitari e nazionali, agli interventi a valere sui trasferimenti in favore dei Comuni relativi all'erogazione della quarta trimestralità dell'anno 2014, alle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 7.»

- L'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, recante "Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 8 che si annota, risulta il seguente:

«Altre norme in materia di precariato. - 1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.".

2. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, l'onere discendente dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.".

- L'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane." così dispone:

«Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.

7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.»

Note all'art. 12, commi 1 e 4:

– L'articolo 410 del codice di procedura civile così recita:

«*Tentativo di conciliazione.* – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.»

– L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«*Proroghe di contratti di personale a tempo determinato.* – 1. Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009,

n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui:

a) 736 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 9.541 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 5.373 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 2.336 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo determinato già utilizzato per l'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);

e) 1.140 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 248 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, l'ulteriore spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).»

Note all'art. 12, commi 3 e 5:

– Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).» così dispone:

«Art. 1 - 400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.»

– I commi 24-bis e 24-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.» così rispettivamente dispongono:

«Art. 14 - *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.* – 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.»

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, recante «Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme.» così dispone:

«*Utilizzazione di lavoratori di aziende in crisi in progetti di pubbli-*

ca utilità. – 1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.

2. Ai benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 sono ammessi i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa».

Nota all'art. 14, comma 1:

Per l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'articolo 11 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Nota all'art. 15, comma 1:

L'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«*Conferenza Regione - Autonomie locali.* – 1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle Province.

2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.

3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, a Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.

4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dal URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.

6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.».

Nota all'art. 15, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Assegnazioni in favore delle autonomie locali.* – 1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento per una quota non inferiore al 7,5%, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggiore misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 la somma corrispondente al trattamento economico fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del personale delle sopresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, transitato alla Regione e l'importo relativo alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente a quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base dei dati comunicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al dipartimento regionale delle finanze e del credito da ciascuna provincia regionale, in base alle risultanze dei rendiconti, la Ragioneria generale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Ciascuna provincia destina a spese d'investimento una quota pari ad almeno il 7,5% con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Dopo il comma 11 dell'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002, è aggiunto il seguente comma:

"12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluiscano una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni".

7. (abrogato)

8. (abrogato)

8-bis. Il trattamento economico determinato secondo il comma 7 spetta, altresì, ai componenti dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Regione - Autonomie locali nominati per un triennio con il D.P.Reg. 1° marzo 2005, n. 42. Il relativo onere grava sugli specifici impegni già assunti negli esercizi finanziari di riferimento.

9. Una quota pari al 30% dei fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, è destinata alle finalità previste dallo stesso articolo 76, comma 1-ter, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

10. A valere sulle assegnazioni degli enti locali per l'esercizio 2008 una quota fino a 2 milioni di euro è destinata agli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:

"3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali".

12. Per gli interventi previsti dalla delib. G.R. 13 novembre 2007, n. 440 al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata l'assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

13. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004, le parole "del 2,5%" sono sopresse ed è aggiunto, dopo il medesimo comma 1, il seguente comma:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro".

14. Nell'ambito delle disponibilità dei fondi di cui all'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, destinati dalla Conferenza di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6/1997, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 17/1998, anche in favore di consorzi misti appositamente istituiti dall'ente locale interessato alla gestione del servizio.».

Note all'art. 16, comma 1:

– Il comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)." così dispone:

«Art. 1 - *Provvedimenti adottati dalla regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria.* - 174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli accenti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.»

- Il comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." così dispone:

«Art. 2 - *(Disposizioni diverse)* - 80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedi-

menti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.»

- Il comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." così dispone:

«Art. 1 - *Percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana.* - 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.»

Nota all'art. 16, comma 2:

L'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata." così dispone:

«*Cancellazione dei debiti delle Aziende sanitarie.* - 1. Le passività delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dalla contabilità finanziaria, comprese le esposizioni verso le gestioni liquidatorie, e risultanti ancora in essere al 31 dicembre 2006, sono dichiarate insussistenti ai fini della redazione dei bilanci delle singole Aziende sanitarie relativi all'esercizio 2006. A tal fine il termine di presentazione dei bilanci 2006 previsto dall'articolo 51 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è prorogato al 30 giugno 2007 ed il termine di trasmissione all'Assessorato regionale della sanità è prorogato al 31 luglio 2007.

2. È istituito nel bilancio della Regione - dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario - un apposito fondo a destinazione vincolata per il pagamento dei debiti pregressi delle Aziende sanitarie, per il rimborso alle stesse degli oneri derivanti da eventuali pagamenti sui debiti cancellati ai sensi del comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di euro 15.000 migliaia, cui si provvede mediante utilizzo di parte delle economie di spesa dei capitoli finanziari con risorse del fondo sanitario regionale di cui all'elenco "M", allegato alla presente legge. Con circolare del dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario, di concerto con la ragioneria generale della Regione, vengono stabilite le modalità di utilizzo del predetto fondo.»

Nota all'art. 16, comma 3:

Il Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, recante "Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano." contiene "Contributi alle università siciliane per l'istituzione di borse di studio" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 agosto 1994, n. 41.

Nota all'art. 18, comma 1:

La Tabella di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilan-

cio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2.

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum." così dispone:

«Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. – 1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.

2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.

3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.

5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. È fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.

7. (abrogato).

8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group) ad elevato rischio di inapproprietezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).

10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 15 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.»

Nota all'art. 19, comma 2:

L'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti. – 1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivi. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di tre unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 19, comma 3:

Il comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." così dispone:

«Art. 26 - *Enti vigilati* – 12. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di nella misura di 5 unità, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.»

Nota all'art. 20, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani. – 1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al personale in servizio provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies

dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 74 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 394 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.032 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Note all'art. 20, commi 2, 3 e 4:

– L'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«*Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali.* – 1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici. Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantiscono la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.

2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrabito.

2-ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrate utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.

2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.

2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.

2-septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche pre-

visioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.».

– L'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." così dispone:

«*Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.* – 1. Per le finalità dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2014, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 2.154 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99 - cap. 214107), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

2. All'Istituto regionale vini e oli di Sicilia è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti fino al 30 aprile 2015 al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 69 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti fino al 30 aprile 2015 al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 369 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento fino al 30 aprile 2015 degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 903 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).».

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«*Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.* – 1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: "4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).".

Nota all'art. 22, comma 1:

L'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni" così dispone:

«Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per caratteri. - Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.».

Nota all'art. 22, comma 3:

L'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004" così dispone:

«Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006. - 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.

2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".

3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. (abrogato).

5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.

8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

8-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2».

Nota all'art. 23, comma 1:

L'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.

1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. (abrogato).

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 24, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«*Norme in materia di consorzi di bonifica.* - 1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "pari al 95" sono sostituite dalle parole "fino al 95";
b) dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole "solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e".

2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole ", così come previsto dal comma 1,".

3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.».

Nota all'art. 25, comma 1:

L'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.* - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola "2014" è sostituita dalla parola "2015".

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola "2014" è sostituita dalla parola "2015".

4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 e autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 215233) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

5. Per le medesime finalità del comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 45.523 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro, destinati al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favo-

re dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario regionale.

6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

7. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, previa stipula di convenzioni con il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, il personale facente parte del bacino forestale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

8. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 26, commi 1 e 2:

L'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, recante "Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti." così dispone:

«*Economicità ed efficienza dei servizi.* - 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità agli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.

2. La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

3. Le gare pubbliche sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica più bassa, tenendo conto, altresì, dei requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 3.

4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non superiore a cinque anni. È vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità.».

Nota all'art. 28, comma 1:

L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Trasferimenti annuali in favore di enti.* - 1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. E, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;
 d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

– che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

– che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

8-bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; famiglia, politiche sociali e lavoro; infrastrutture e mobilità; istruzione e formazione professionale; risorse agricole e alimentari; salute; turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8-ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che prevede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8-quater. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.

8-quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.».

Nota all'art. 29, comma 1:

Il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 73 - *Ulteriori autorizzazioni di spesa.* - 1. Al fine di garantire il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 533 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 109 migliaia di euro, da iscriverne nel bilancio all'UPB 5.2.1.3.99, capitolo 243308.».

Nota all'art. 29, comma 2:

L'articolo 46 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Dissalatori. - 1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico interesse l'erogazione dei servizi in favore della collettività è autorizzata per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017 per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui.

2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzata l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'anno 2013 ed un limite di impegno novennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, pari a 9.500 migliaia di euro.

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 29, commi 3 e 4:

L'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine." così dispone:

«1. Il dissalamento dell'acqua è affidato nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla Presidenza della Regione e relativo alle varie utenze.

2. L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze.

3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrabito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrabito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al

presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali.

4. La tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata alle utenze industriali sarà determinata in relazione alla spesa di produzione dell'acqua.»

Nota all'art. 30, commi 1 e 2:

L'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, recante "Benefici in favore dei testimoni di giustizia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota, risulta il seguente:

«*Norme finanziarie.* - 1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito nel bilancio della Regione un apposito fondo destinato alle assunzioni autorizzate dalla presente legge con una dotazione di 120 migliaia di euro per l'anno 2014. Per gli anni 2015 e 2016 il fondo è quantificato in 380 migliaia di euro annui.

2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 120 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 215704. Per gli anni 2015 e 2016 gli oneri relativi trovano riscontro nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

3. A decorrere dall'anno 2017 i maggiori oneri, *valutati in 890 migliaia di euro annui*, trovano riscontro nella riduzione della spesa derivante dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I benefici previsti dalla presente legge trovano applicazione, per ciascun anno, nei limiti degli stanziamenti autorizzati.»

Nota all'art. 31, comma 5:

La legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2.

Nota all'art. 32, comma 1:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Note all'art. 32, commi 3, 4, 6 e 8:

- L'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 4 e dal comma 8, risulta il seguente:

«*Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.* - 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;
- c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
- m) S.P.I. S.p.A. per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale - per il controllo di competenza.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessorato regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, *con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale*, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.

6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale.

6-ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6-quater. (*Parole soppresse*) Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario.»

- L'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«*Società partecipate.* - 1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturiti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inseriti nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Nota all'art. 33, comma 1, lett. a):

Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario," così dispone:

«Art. 4 - *Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.* - 4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.»

Nota all'art. 33, commi 5 e 8:

Per l'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010," vedi nota all'art. 32, commi 3, 4, 6 e 8.

Nota all'art. 33, comma 9:

L'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190," così dispone:

«*Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali.* - 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.»

Note all'art. 34, comma 1:

- L'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assessment del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«*Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS.* - 1. L'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6, è soppresso alla data di pubblicazione della presente legge.

2. Il Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

- L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, recante "Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta." così dispone:

«Per consentire il conseguimento dei relativi fini istituzionali a favore dei non vedenti, anche se con altre minorazioni fisiche e psichiche, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania ed all'Istituto per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 500 milioni ciascuno.

I contributi di cui al precedente comma saranno erogati sulla scorta di programmi annuali di attività degli istituti.»

Nota all'art. 34, comma 3:

L'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, recante "Interventi concernenti la stamperia "Braille" dell'Unione italiana ciechi, operante in Sicilia, l'Istituto dei ciechi "Opere riunite I. Florio ed F. ed A. Salamone e i centri di servizio culturale per non vedenti. Norme concernenti istituti scolastici, l'ISMIG, i soggetti portatori di handicap e provvidenze per i familiari delle vittime del traghetto "Moby Prince" e per marittimi sequestrati." così dispone:

"1. (abrogato).

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ed alla scadenza dei consigli di amministrazione di istituti e di comitati di gestione, richiede alle istituzioni designatarie i propri rappresentanti.

3. Qualora le istituzioni competenti non provvedano nel termine di trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla designazione dei componenti dei suddetti organi mediante commissario ad acta.»

Nota all'art. 36, comma 1:

Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance," così rispettivamente dispongono:

«Art. 9 - *Organismo indipendente di valutazione.* - 1. Le funzioni

di misurazione e valutazione della performance organizzativa dei Dipartimenti e/o Uffici equiparati, nonché della performance dei dirigenti regionali di vertice sono demandate ad un organismo a tale scopo istituito, denominato Organismo indipendente di valutazione, che, in posizione di autonomia ed indipendenza di giudizio, opera presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

2. L'Organismo indipendente di valutazione svolge la propria attività in composizione collegiale, con compiti decisionali, di coordinamento e di indirizzo. Esso è composto da tre soggetti esterni all'Amministrazione, dei quali uno designato con funzioni di presidente.

3. Per l'espletamento delle attività ad esso attribuite, l'Organismo indipendente si avvale di una propria struttura tecnica di supporto di cui al successivo articolo 13.

4. I componenti dell'Organismo indipendente, scelti secondo le procedure di cui al successivo articolo 10, devono essere dotati dei requisiti di seguito indicati:

a) diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati;

b) esperienza quinquennale, settennale per il presidente, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance ovvero svolgimento negli ultimi 5 anni, 7 anni per il Presidente, di attività accademica in discipline giuridiche o economico-aziendali, svolta nel ruolo di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore confermato.»

«Art. 10 - Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione. - 1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente medesimo.

2. I provvedimenti di nomina dei componenti dell'Organismo indipendente sono adottati previa pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e previo accertamento, a cura della Segreteria generale, dei requisiti e delle competenze specifiche di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettere a) e b).

3. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 durano in carica 5 anni ed il relativo incarico non è rinnovabile. Il contratto di prestazione d'opera professionale dei soggetti medesimi sarà stipulato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ed il trattamento economico è determinato in euro 25.000,00 lordi annui per il presidente ed in euro 20.000,00 lordi annui per gli altri componenti. Il relativo incarico non instaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.

5. La revoca dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione avviene con provvedimento motivato del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, per gravi e/o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali e nel caso di sopravvenuta causa di decadenza, incompatibilità o conflitto di interesse.

6. La procedura di conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi è soggetta alle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni da parte di organi dell'Amministrazione regionale.

7. In coerenza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, i nominativi ed i curricula dei soggetti preposti all'Organismo indipendente nonché i compensi percepiti sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione siciliana.»

Nota all'art. 37, comma 1:

L'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci, al fatturato ed al capitale versato, dovranno versare un contributo per le

spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.

2. (abrogato).

3. (abrogato)

4. Le cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute verseranno tale contributo alle rispettive associazioni.

5. Le relative modalità di accertamento e riscossione saranno determinate dagli organismi regionali delle associazioni con atti deliberativi che devono essere preventivamente approvati, entro trenta giorni dalla data di presentazione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che può disporre controlli sull'applicazione delle stesse.

6. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 16.

7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attività produttive, le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale delle attività produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione è tenuta a svolgere un numero di attività revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione.

7 bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all'80% alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

7 ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità.»

Nota all'art. 38, comma 1:

L'articolo 78 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assessment del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Copertura finanziaria. - 1. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, in aggiunta alle finalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sino all'importo di 33.985 migliaia di euro, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302).

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, pari a 354.367 migliaia di euro per l'anno 2014, 10.300 migliaia di euro per l'anno 2015 e 10.300 migliaia di euro per l'anno 2016, esclusi gli oneri previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 13, comma 2, si provvede:

a) per l'importo di 30.319 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302 del bilancio della Regione per l'anno 2014 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) per l'importo di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione della spesa relativa al finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge;

c) per l'importo di 223.231 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

d) per l'importo di 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,

comma 2, lett. c), della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

e) per l'importo di 8.343 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'U.P.B. 11.2.1.3.2 - cap. 413333 conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013;

f) per l'importo di 180 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 10.430 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016;

g) per l'importo di 55.000 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 del 2014 (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301).

3. In attuazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (U.P.B. 4.2.1.5.99 - capitolo 215727) è incrementato di 232.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, ed è determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 ed il fondo per l'effettuazione delle regolazioni contabili delle compensazioni fiscali sui tributi di spettanza regionale, riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219202 e UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219205) sono incrementati per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 132.093 migliaia di euro.

4. Il Fondo per investimenti dei comuni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementato dell'importo di 55.000 migliaia di euro.

5. L'autorizzazione al ricorso al mercato di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementata dell'importo di 55.000 migliaia di euro per finanziare le spese di investimento dei comuni di cui al comma precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma quantificati in 2.318 migliaia di euro per l'anno 2015 e in 3.518 migliaia di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 gli oneri quantificati in 3.518 migliaia di euro annui trovano copertura mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 15, per effetto del minore onere per interessi discendente dalla stipula del contratto stipulato in data 27 giugno 2014 con il MEF.

6. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 al comma 1 la cifra "979.004" è sostituita dalla cifra "1.112.383" migliaia di euro e al comma 2, lett. c), la cifra "579.004" è sostituita con la cifra "712.383".».

Note all'art. 38, commi 2, 3 e 4:

– L'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assessment del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi. – 1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro è riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c).

2. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il periodo da "nonché" fino a "9/2013".

3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo provvedimento e dell'introduzione nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all'importo iscritto nel fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sulla scorta dei dati forniti dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre di ciascun anno, per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo.

5. (soppresso).»

I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 – 527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.».

– Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così dispone:

«Art. 3 - Principi contabili generali e applicati. – 7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate accertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).».

Note all'art. 38, comma 5:

– L'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Fondo per la cancellazione dei residui attivi. – 1. È istituito nel bilancio della Regione - dipartimento bilancio e tesoro - un fondo a destinazione vincolata destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dalle scritture contabili, effettuata in sede di rendiconto annuale, dei residui attivi cui non corrispondono, in fase di monitoraggio degli stessi, crediti da riscuotere.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 ed in 70.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012.».

– Per il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” vedi nota all'art. 38, commi 2, 3 e 4.

Nota all'art. 39, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” così dispone:

«Finalità ed ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004».

Nota all'art. 39, comma 3:

Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.” così dispone:

«Art. 6 - *Riduzione dei costi degli apparati amministrativi.* – 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.».

Nota all'art. 39, comma 4:

L'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.” così dispone:

«Organi di controllo. – 1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.

3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.

4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.

5. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l'aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.

6. I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.

7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.».

Nota all'art. 40, comma 1:

– L'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 1, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.” così dispone:

«Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. – 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:

a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei pro-

pri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

3. All'Agea può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agea possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agea, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al personale dell'Agea si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.

6. Sono organi dell'Agea:

- a) il direttore;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agea e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agea. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agea. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. (Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

10. L'Agea, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agea. Il personale dell'Agea è individuato mediante:

- a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;
- b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;

c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.

12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.

13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agea e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agea e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;
- b) contratti di lavoro temporaneo.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agea, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.

15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agea, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

16. Le entrate proprie dell'Agea sono costituite da:

- a) somme destinate all'Agea dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
- b) contributi regionali non finalizzati;
- c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;
- d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.

17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agea e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agea dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agea, con la dicitura "aiuti comunitari", da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agea rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.

18. L'Agea applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

19. Il direttore adotta il regolamento contabile interno dell'Agea secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agea, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

20. L'Agea fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agea inoltre:

- a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;
- b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;
- c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;
- d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

21. L'Agea, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria

prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.

23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informativi regionali.

24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

25. L'Assessorato regionale dell'economia esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

- a) bilancio di previsione e relative variazioni;
- b) bilancio consuntivo;
- c) programma annuale di attività;
- d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;
- e) regolamenti.

26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.».

– La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, recante "Iniziativa per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 agosto 1974, n. 38.

– L'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«*Consorti di ripopolamento ittico*. – 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale (52).

2. Dei consorzi di ripopolamento ittico di cui al comma 1 non possono fare parte i comuni il cui territorio non confina con il mare o che non abbiano nel proprio territorio imprese di conservazione o trasformazione di prodotti ittici.

3. Il compenso da corrispondere ai presidenti e vice presidenti dei consorzi è pari al 40 per cento del compenso attualmente previsto.

4. I consorzi di ripopolamento ittico sono autorizzati, previa convenzione con l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, negli ambiti territoriali di loro competenza, a svolgere i servizi previsti dagli articoli nn. 175, 176, 177, 178, 179 e 180 della legge regionale n. 32/2000, nonché indagini biologiche delle acque ed il monitoraggio degli ambienti marino-costieri.

5. (abrogato).

6. È fatto divieto ai Consorzi di ripopolamento ittico di procedere all'assunzione di personale.

6-bis. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1.».

Nota all'art. 41, comma 1:

Il comma 26 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«Art. 20 - Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio. – 26. Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3/1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.».

Nota all'art. 41, comma 2:

L'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«*Consorti di ricerca*. – 1. Gli stanziamenti per il funzionamento dei consorzi di ricerca già costituiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, nonché dei consorzi agrari, sono disposti annualmente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305.».

Nota all'art. 41, comma 3:

Per l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." vedi nota all'art. 28, comma 1.

Nota all'art. 41, comma 4:

La legge regionale 31 dicembre 1964 n. 34, recante "Assegnazione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali." è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana del 31 dicembre 1964, n. 56.

Nota all'art. 41, comma 5:

Gli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 – 1. È istituito, con sede a Messina, il Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non vedenti e degli ipovedenti.

2. Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:

a) scuola per cani guida, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane guida;

b) recupero socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di qualsiasi età mediante l'acquisizione delle tecniche, delle metodologie, degli ausili e di qualsiasi altro strumento necessario ad elevare il livello di autosufficienza, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco.».

«Art. 2 – 1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'articolo 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller". Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. (comma soppresso)

4. La gestione del Centro regionale "Helen Keller" è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali.

5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.».

«Art. 8 – 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" della Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni per gli oneri di primo impianto

e di lire 200 milioni a titolo di contributo per le spese di gestione. Per gli esercizi successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata in lire 1.200 milioni per ciascun anno.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 28 in favore del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, è elevato a lire 4.000 milioni. Il rendiconto relativo all'impiego delle somme assegnate è inviato annualmente dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 in favore del consiglio di amministrazione della stamperia Braille dell'Unione italiana ciechi, è elevato, per l'esercizio finanziario 2001 a lire 4.000 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere è valutato in lire 800 milioni per ciascun anno.

4. All'onere di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 2001 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 215704 - codice accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2002 e 2003, valutati in lire 3.000 milioni per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

5. Le attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 rimangono acquisite al patrimonio della Regione.»

Nota all'art. 41, comma 6:

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, recante "Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta." così dispone:

«L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 200 milioni per il funzionamento della stamperia Braille di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52.»

Nota all'art. 41, comma 7:

L'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Contributi ai consorzi di comuni. - 1. Per l'esercizio finanziario 2013, la Regione, al fine di impedire la interruzione delle attività, concede a ciascuno dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un contributo di 70 migliaia di euro per la copertura delle spese di funzionamento. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 280 migliaia di euro.»

Nota all'art. 41, commi 8, 9 e 10:

Per l'articolo 73 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 29, comma 1.

Nota all'art. 41, comma 11:

L'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana." così dispone:

«Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attività sportive isolate è incrementato di lire 2.000 milioni.

Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.»

Nota all'art. 41, comma 12:

L'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, recante "Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport." così dispone:

«Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi "Cibali" di Catania, "Favorita" di Palermo, "Esseneto" di Agrigento, "Celeste" di Messina, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina, le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.

Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A" e di serie B, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.

Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.»

Nota all'art. 41, comma 13:

L'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante "Interventi a favore dell'occupazione." così dispone:

«Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore". - 1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare la professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni da destinare:

a) quanto a lire 500 milioni, alla istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;

b) quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;

c) quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro ivi comprese le somme destinate ai dipendenti con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione fatta eccezione per la prima annualità è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente;

d) (lettera abrogata)

3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.

4. Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.

5. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.

5-bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo.»

Nota all'art. 41, comma 14:

La legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5, recante "Riproposizione di norme concernenti la Fondazione "The Brass Group".» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 3 febbraio 2006, n. 6.

Nota all'art. 41, comma 15:

L'articolo 57 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.

5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«Misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti e per l'espletamento delle procedure VAS. – 1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, e per l'espletamento delle procedure necessarie alla Valutazione Ambientale Strategica, da espletare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione indispensabile per la programmazione e utilizzazione dei fondi strutturali 2014-2020 nel settore dei trasporti e per le finalità di cui all'articolo 5, comma 21, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nei limiti di 50 migliaia di euro, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 300 migliaia di euro.»

Nota all'art. 41, comma 16:

L'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, recante "Interventi in favore della fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo." così dispone:

«L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo un contributo annuo di lire 300 milioni così suddivisi:

– quanto a lire 200 milioni quale concorso della Regione agli oneri per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione;

– quanto a lire 50 milioni quale integrazione al bilancio della Fondazione;

– quanto a lire 50 milioni per l'utilizzazione del parco e della villa Malfitano da parte della Presidenza della Regione per fini istituzionali e per manifestazioni di rilevante interesse, nonché per la fruizione da parte del pubblico dell'isola di Motya e del parco di villa Malfitano.

Al fine di determinare condizioni e modalità per realizzare le finalità indicate al comma precedente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la fondazione Giuseppe Whitaker apposita convenzione, alla quale si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.»

Nota all'art. 41, comma 17:

L'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." così dispone:

«Organismi di cooperazione internazionale. – 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.

3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo.

4. Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.

5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni. Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo euro-mediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l'acquisizione delle quote sociali.

5-bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede mediante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.

6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.

7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.

8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.»

Nota all'art. 41, comma 18:

L'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore." così dispone:

«Osservatorio della pesca del Mediterraneo. – 1. L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, di seguito denominato Osservatorio, istituito dal Distretto produttivo di cui al Dec.Ass. 6 febbraio 2008, n. 182/12S dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell'ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera ittica e dell'Amministrazione regionale. L'Osservatorio, altresì, redige il Rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare la somma di 100 migliaia di euro a decorrere dal 2009.

3. L'onere di cui al comma 2 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento codice 1002.»

Nota all'art. 41, comma 19:

L'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, recante "Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente." così dispone:

«La Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, adotta iniziative e concede contributi per:

a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, nonché per l'acquisto di attrezzature;

b) la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;

c) le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza da parte dei comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche e musicali, aventi sede in Sicilia, catalogazione libraria e documentale;

d) le attività per l'educazione permanente, per l'istruzione ricorrente e per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

e) l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson;

f) (lettera abrogata)

g) l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali:

– un contributo annuo di lire 50 milioni all'Istituto siciliano di studi bizantini e neellenici, con sede in Palermo;

– un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di storia antica, con sede in Palermo;

– un contributo annuo di lire 15 milioni al Centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer, con sede in Palermo.»

Nota all'art. 41, comma 20:

L'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 80, recante "Indennità agli amministratori e consiglieri dei comuni, dei quartieri e delle province della Regione. Norme per i consorzi di servizi. Determinazione della misura dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo e della Commissione regionale per la finanza locale." così dispone:

«Al medico provinciale che integra la commissione provinciale di controllo ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, spetta un gettone di presenza di lire 30.000 per seduta.»

Nota all'art. 41, comma 21:

L'articolo 38 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, recante "Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme." così dispone:

«Contributi per manifestazioni turistiche e culturali. Sostegno alla manifestazione "Help Ruanda". - 1. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina arte" nonché per la prosecuzione delle attività del comitato "Taormina arte" è erogato in favore del comitato medesimo un contributo annuo di lire 7.000 milioni.

2. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni di seguito elencate sono erogati in favore, rispettivamente delle Aziende di soggiorno e turismo di Agrigento, di Sciacca, di Acireale e del Comune di Termini Imerese i contributi annui indicati a fianco delle manifestazioni medesime:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a) Sagra del mandorlo in fiore | lire 500 milioni; |
| b) Carnevale di Sciacca | lire 400 milioni; |
| c) Carnevale di Acireale | lire 400 milioni; |
| d) Carnevale di Termini Imerese | lire 250 milioni. |

3. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestadi di Gibellina", nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della Fondazione - Istituto di alta cultura "Orestadi" è erogato in favore della Fondazione un contributo annuo di lire 1.200 milioni.

4. Per consentire le manifestazioni motoristiche e il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente autodromo di Pergusa, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 2.000 milioni.

5. I contributi di cui ai precedenti commi vanno rendicontati nelle forme e nei termini di legge.

6. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a erogare all'ente organizzatore della manifestazione "Help Ruanda" la somma di lire 300 milioni ad integrazione di quella di lire 250 milioni concessa nell'esercizio 1994.

7. La Regione acquisirà, con diritto di esclusiva, la documentazione video e sonora della predetta manifestazione al fine della diffusione dell'iniziativa umanitaria trasmessa dalle Nazioni Unite per la sensibilizzazione delle coscienze nei confronti delle sofferenti popolazioni del Ruanda.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo e ricadenti nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 47651 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 03.09.00..».

Nota all'art. 42, comma 1:

- L'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." così dispone:

«Disposizioni in materia di iniziative di carattere culturale. - 1. Le iniziative direttamente promosse di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza, di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, a valere sui finanziamenti del capitolo 376528, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2015.

2. Le iniziative di cui alla legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, a valere sui finanziamenti del capitolo 215734 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2015.».

- Per l'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive e il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana." vedi nota all'art. 41, comma 11.

Nota all'art. 43, comma 4:

Il regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.

Nota all'art. 43, comma 5:

L'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«Interventi a sostegno del comparto agricolo. - 1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscriverne in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:

a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura FIA del Regolamento CE n. 1257/1999 applicata all'intero territorio regionale;

b) 10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;

c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;

d) 100 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater del Regolamento CE n. 1257/1999 introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;

e) 500 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24-quinquies del Regolamento CE n. 1257/1999 introdotto dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;

f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

g) 100 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCOAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;

h) 6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;

h-bis) 11.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;

h-quater) 12.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002;

h-quinquies) 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies) 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies) 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies) 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies) 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies) 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

Note all'art. 44, comma 1:

L'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale." così dispone:

«1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE».

- L'articolo 27 del regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014, recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006" così dispone:

«Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti. - 1. I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

c) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

d) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a

condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizootie di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.

Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono versati agli operatori o agli organismi economici che:

a) operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché

b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.».

Nota all'art. 46, commi 1 e 2:

- Per l'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." vedi note all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Nota all'art. 47, comma 1:

L'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Elenco speciale dei lavoratori forestali. - 1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

4 bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base

alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.».

Nota all'art. 47, comma 3:

– L'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001). – 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.».

– La legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 1996, n. 17.

Nota all'art. 47, commi 5 e 7:

– L'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi. – 1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1.

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole "ed al triennio 2013-2015".

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.

8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.».

Nota all'art. 47, comma 6:

L'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Misure urgenti per l'occupazione forestale. - 1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima, elaborata secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a)."

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, in ambito regionale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.».

Nota all'art. 47, comma 8:

- Per l'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." vedi nota all'art. 47, comma 1.

- Gli articoli 46, 47, 14 e 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." così rispettivamente dispongono:

«Art. 46 - *Formazione dei contingenti.* - 1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell'opera:

- a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
- b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali;
- c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue:

a) contingente operai a tempo indeterminato:

Provincia	di	Agrigento	n.	92
"	"	Caltanissetta	"	75
"	"	Catania	"	165
"	"	Enna	"	87
"	"	Messina	"	122
"	"	Palermo	"	195
"	"	Ragusa	"	38
"	"	Siracusa	"	45
"	"	Trapani	"	56
Totale				875

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue:

Provincia	di	Agrigento	n.	276
"	"	Caltanissetta	"	225
"	"	Catania	"	495
"	"	Enna	"	261
"	"	Messina	"	366
"	"	Palermo	"	585
"	"	Ragusa	"	114
"	"	Siracusa	"	135
"	"	Trapani	"	168
Totale				2.625

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

Provincia	di	Agrigento	n.	644
"	"	Caltanissetta	"	525
"	"	Catania	"	1.155
"	"	Enna	"	609
"	"	Messina	"	854
"	"	Palermo	"	1.365
"	"	Ragusa	"	266
"	"	Siracusa	"	315
"	"	Trapani	"	392
Totale				6.125

3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, e compresa nell'ambito del distretto medesimo.»

«Art. 47 - *Contingente operai a tempo indeterminato.* - 1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.»

2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.»

«Art. 14 - *Attività complementari degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze.* - 1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:

- gestione di riserve naturali;
- gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
- impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
- restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;

f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;

g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;

h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;

i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;

l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;

m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;

n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;

o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;

p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;

q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale;

q-bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

q-ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;

q-quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologici e miniere di zolfo;

q-quinques) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

q-sexies) cura, pulizia e scerbatatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);

q-septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;

q-otties) cura, pulizia e scerbatatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

q-nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.

2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della Azienda regionale delle foreste demaniali anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni.

7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'Azienda regionale delle foreste demaniali per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

9-bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

9-ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.

9-quater. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9-ter con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.»

«Art. 29 - *Specificazione degli interventi.* - 1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

- a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
- b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
- c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
- d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
- e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
- f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
- g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
- h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
- i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
- j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
- k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con la L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;

b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.

5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.»

- Per l'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A." vedi nota all'art. 47, comma 6.

Nota all'art. 47, comma 9:

- L'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, recante "Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione." così dispone:

«Tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, ivi comprese le attrezzature, i mezzi e la propaganda, sono a carico della Regione siciliana. - Rientrano in tali spese anche gli impianti fissi di avvistamento, gli impianti fissi e mobili di radio-tele-segnalazioni, gli apprestamenti per le riserve d'acqua e i viali tagliafuoco, i voli di mezzi aerei impiegati negli inter-

venti, le spese per i soccorsi urgenti ed il vettoviaggiamento delle squadre impegnate nelle operazioni prolungate di spegnimento, la sperimentazione e l'impiego di sostanze e tecniche estinguenti o ritardanti.».

Nota all'art. 47, commi 11 e 12:

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante "Norme provvisorie in materia di bonifica." per effetto delle modifiche apportate dal comma 11 che si annota, risulta il seguente:

«L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura fino al 95 per cento dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.

1 bis. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1 quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
- b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
- c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
- d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
- e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
- f) 2020 decurtazione dell'80 per cento;

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1 quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma.

L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, così come previsto dal comma 1, delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, desunti dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo.

Il concorso finanziario di cui al primo comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al consorzio quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo.

Sono vietate per i consorzi di cui alla presente legge le gestioni fuori bilancio.

Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore in ordine ai poteri di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore delegato al bilancio.».

Nota all'art. 47, comma 16, lettere a) e b):

L'articolo 21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Banca della Terra di Sicilia. - 1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valo-

rizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, è istituito l'Albo denominato "Banca della Terra di Sicilia", elenco periodicamente aggiornato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

2. La Banca della Terra di Sicilia comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra di Sicilia secondo le modalità individuate nelle linee guida di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

4. Le funzioni della Banca della Terra di Sicilia possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

5. Il decreto presidenziale di cui al comma 3 individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento (parola soppressa) dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tette fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione, come royalties di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.».

Note all'art. 48, comma 2:

– L'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IR-

CAC. – 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.».

– L'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«Impiego fondi IRCAC inutilizzati. – 1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nei Fondi a qualunque titolo gestiti dall'IRCAC, di provenienza regionale, lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad un controllo delle attività deliberate ai sensi delle leggi regionali di riferimento per verificarne la concretezza ed attualità. L'IRCAC e la Regione adottano i provvedimenti di revoca in autotutela ove sussistano i requisiti nei casi previsti dalla legge e disimpegnano dai citati Fondi le somme non erogate.

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Gli interessi maturati sulle somme relative al fondo unico a gestione separata, costituito presso l'IRCAC, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono, a decorrere dal corrente anno, integrazioni del fondo.

4. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall'IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 25.000 migliaia di euro che è versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato agli interventi previsti dall'articolo 13, comma 2, della presente legge.».

Note all'art. 48, comma 3:

– Per il regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo." vedi nota all'art. 43, comma 4.

– Il regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE)." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.

Note all'art. 49, commi 1 e 8:

– L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dal comma 8 che si annota, risulta il seguente:

«Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale. – 1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.

2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600 (parole soppresse). Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su

proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.»

Il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 27, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 5 dicembre 2014, n. 51, S.O. n. 31.

Nota all'art. 49, comma 3:

L'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così dispone:

«*Organico regionale.* - 1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2 lettera c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle sopresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i principi contenuti nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazio-

ne triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'Amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fermi restando i concorsi già banditi, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 9. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, riferito al corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.»

Nota all'art. 49, comma 4:

L'articolo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Misure urgenti di sostegno all'occupazione.* - 1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.

2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.

3. Tabella A	
Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600

4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).

10. Le linee guida dell'amministrazione approvate con Delib.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.»

Nota all'art. 49, commi 6, 14, 18, 19 e 22:

Per l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e

compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” vedi nota all’art. 39, comma 1

Nota all’art. 49, comma 7:

L’articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.” così dispone:

«All’art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il n. 4 del primo comma è sostituito con il seguente:

“4) - sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali, determinando, nell’ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche”;

- l’ultimo comma è sostituito con i seguenti:

“Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.

È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell’Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all’apposito capitolo del bilancio.

La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale”.

Nota all’art. 49, comma 8:

Per l’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.” vedi nota all’art. 49 comma 1.

Nota all’art. 49, comma 9:

L’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme di contenimento della spesa. - 1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. (abrogato)

4. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell’interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell’amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l’Anci Sicilia e con l’Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l’attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l’autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma.

5. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione può essere utilizzato in ogni ramo d’amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto.

6. Per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto nell’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal

medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e 2008-2009.

8. A decorrere dall’1 gennaio 2012 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell’anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la dotazione del fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003, recepito con D.P.Reg. 26 settembre 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è stabilita in 5.500 migliaia di euro annui.

9. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

10. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2015 e non si dà luogo a recupero per il quadriennio precedente. L’indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.

11. All’articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola “determinati,” sono inserite le parole “e comunque non oltre la scadenza del mandato, “; la parola “tre” è sostituita dalla parola “due”;

b) al secondo comma, le parole “la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d’anzianità” sono sostituite dalle parole “la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d’anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.”.

Nota all’art. 49, comma 10:

Il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, recante “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo.” così dispone:

«Art. 1 - *Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo.* - 10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione».

Nota all’art. 49, comma 13:

La legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell’8 febbraio 2008, n. 7.

Nota all’art. 49, comma 23:

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, recante “Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione Siciliana.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 aprile 2007, n. 19

Nota all’art. 49, comma 24, I periodo e all’art. 91, comma 6:

L’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa previste dall’articolo 14 - comma 24-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more della definizione dei rapporti finanziari con lo Stato negli ambiti delineati dalla giuri-

sprudenza costituzionale in tema di federalismo fiscale, gli interventi indicati dal presente articolo, sono rideterminati secondo le modalità riportate nei successivi commi.

2. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, in 284 migliaia di euro annui.

3. Nelle more della definizione del riordino della materia inerente la spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, ed al fine di garantire, nel pubblico interesse, l'erogazione dei servizi in favore della collettività nonché il pagamento di obbligazioni pregresse è autorizzata:

a) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui, per il biennio 2012/2013;

b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

c) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Per la gestione degli impianti di cui al presente comma è fatto divieto di procedere ad eventuali proroghe dei contratti in essere ed il pagamento delle situazioni debitorie pregresse è subordinato alla verifica dei presupposti giuridici da parte dei responsabili amministrativi del Dipartimento.

4. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, per l'esercizio finanziario 2012, in 1.088 migliaia di euro annui.

5. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nella misura massima di 307.838 migliaia di euro annui. L'erogazione della spesa viene effettuata previo monitoraggio, da parte del competente Dipartimento e comunicazione alla competente Ragioneria centrale, al fine della individuazione delle risorse da destinare ai singoli interventi previsti dalla legislazione vigente e pervenire ad un graduale contenimento della spesa.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. *I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.*

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Le spese correnti previste nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, non ricomprese nei precedenti commi, relative a consumi intermedi, trasferimenti correnti nonché ad altre spese correnti, individuate nell'Allegato 1, ad esclusione di quelle relative al settore sanitario e in favore delle Autonomie locali, sono ridotte, per ciascuno degli anni 2012-2014 del 20 per cento, fatta eccezione delle seguenti tipologie di spesa per le quali si applicano le percentuali di riduzione di seguito indicate:

a) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 10 per cento:

1) spese per la manutenzione di vivai, aree attrezzate, sentieri, impianti e boschi demaniali (U.P.B. 10.5.1.1.2 capitolo 155309, U.P.B. 10.5.1.3.2 capitoli 156604 - 156608 - 156609, U.P.B. 10.5.1.3.99 capitoli 155311 - 155313 e U.P.B. 12.4.1.3.2 capitolo 150514);

2) spese connesse ad interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale;

b) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 5 per cento:

1) spese di funzionamento delle soprintendenze dei beni culturali;

2) spese per la gestione degli enti parco e delle riserve naturali;

3) contributi a strutture, organismi, soggetti ed imprese che gestiscono attività teatrali minori (U.P.B. 13.2.1.3.5 - capitoli 378110 - 378111 - 378112 - 378113 - 378114 - 378115 - 378116 - 378117);

4) spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico;

5) contributo agli istituti per ciechi "Opere riunite Florio e Salamone" di Palermo e "T. Ardizzone Gioeni" di Catania;

6) contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte alla ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

7) contributi alle istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado, finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica;

8) indennità chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia;

9) capitolo 147315 finanziamenti al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia;

c) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 2,5 per cento:

1) spese per i servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, per servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 26/1995, spese per la convenzione con la società Biosphera S.p.A. e spese per la convenzione con la Multiservi S.p.A.;

2) contributi all'I.R.S.A.P.;

3) contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica;

4) spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale.

12. Le riduzioni previste dal comma 11 non si applicano per le seguenti tipologie di interventi: spese per gli Organi Istituzionali, spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), spese aventi natura obbligatoria, spese riservate e per la sicurezza del Presidente della Regione, spese per il sostegno alla lotta contro la mafia (U.P.B. 6.2.1.5.3 capitoli 183717 - 183718 - 183721 - 183723 - 183724 - 183726 - 184103), spese per il contingente dell'Arma dei Carabinieri, canone annuo da corrispondere al registro italiano dighe, indennità di mensa, trasferimenti ad enti, consorzi, università ed istituti per emolumenti al personale (capitoli 105702 - 373343 - 243307 - 147320 - 443305 - 147322 - 213304 - 213305 - 321306 - 147701), Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, RESAIS, vigilanza siti minerali, oneri assicurativi, spese per il personale statale a carico della Regione, spese per gli UREGA, spese per arretrati contrattuali forestali (capitoli 155318 - 150536), spese per interventi di protezione civile (capitolo 116523), spese per quote partecipazione a SVIMEZ e CINSEDO, spese per interventi nel sociale (capitoli 183754 - 413702), spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ed istituti ed accademie di belle arti e conservatori di musica statali, collegamento isole minori, limiti di impegno.

13. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 34, comma 9 Tabella "L" della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, (U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 213309), per il quale alla data del 31 dicembre 2011 non risultano assunte obbligazioni, è revocato.

14. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di un ammontare pari o superiore al 5 per cento tra le previsioni delle entrate relative ai fondi regionali e l'andamento tendenziale delle stesse, per il triennio 2012-2014 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 15 e fino a quando non si realizzeranno le entrate di cui al predetto comma 15, le autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti tipologie di spesa, sono ridotte per gli importi a fianco indicati:

a) fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni per 15.391 migliaia di euro;

b) spese individuate dal precedente comma 10, per le quali è disposto uno specifico accantonamento per un ammontare complessivo pari a 31.187 migliaia di euro corrispondente al 10 per cento degli interventi per i quali è stata disposta la riduzione del 20 per cento, ed un ulteriore accantonamento di importo pari a 6.260 migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di riduzione già apportate, nel medesimo comma 11, con le lettere a), b) e c);

c) collegamenti marittimi con le isole minori per 18.918 migliaia di euro;

d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro;

e) parte terza trimestralità 2012 Fondo Autonomie Locali per 75.000 migliaia di euro;

f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per 12.869 migliaia di euro, da ripartire in pari percentuale su tutti gli importi. In relazione alle decurtazioni operate, per effetto degli accantonamenti di cui al comma 14, la prima quota dei contributi concessi in favore dei medesimi enti, subordinata, come previsto dall'articolo 128, comma 4, lettera a), alla presentazione di un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo, è corrisposta, per l'anno finanziario 2012, in misura pari all'80 per cento della somma iscritta in bilancio per il medesimo esercizio;

g) spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per 10.000 migliaia di euro.

17. L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 3 è soppresso.

18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

19. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali comunque denominati, con esclusione degli enti del settore sanitario, che usufruiscono di trasferimenti diretti provvedono, in relazione ai minori trasferimenti regionali, ad elaborare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un dettagliato piano di riordino, asseverato dall'organo di controllo interno, finalizzato al contenimento della spesa ed al raggiungimento, entro il 2013 del pareggio di bilancio. La mancata predisposizione del piano, da trasmettere all'organo tutorio e alla ragioneria generale della Regione, comporta la decadenza degli organi di amministrazione e di controllo interno ed i relativi atti sono nulli di diritto con la conseguente responsabilità personale intestata in capo ai soggetti interessati.

20. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati dalla stessa, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "e/o" fino a "per" sono soppresse.

21. Le voci dei canoni di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei canoni irrigui, che sono confermati negli importi determinati nel 2010, sono incrementate fino alla misura massima del 50 per cento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione dei canoni di cui al presente comma.

22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. I canoni per concessioni e locazioni di beni demaniali e patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a euro 5.000,00 per anno.

24. (abrogato)

25. (abrogato)

26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

29. Per le aree contemporaneamente appartenenti al demanio marittimo ed a quello traizerale di pertinenza regionale trovano applicazione le norme relative al demanio marittimo.

30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli Assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione di tutte le tariffe per l'accesso ai servizi resi dalle amministrazioni regionali. Gli importi delle tariffe sono determinati per un importo superiore del 30 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.

32. Il commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) provvede a versare in entrata del bilancio della Regione siciliana - capitolo 4501 - capo 10 - a titolo di acconto sul risultato della liquidazione la somma di 15.000 migliaia di euro.

33. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni deve presentare i bilanci finali di liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) entro il 31 dicembre 2012. I beni di proprietà degli enti suddetti rimasti invenduti, sono acquisiti al patrimonio della Regione con l'entrata in vigore della presente legge. Il commissario liquidatore provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al presente comma ed i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 49, comma 24, II periodo:

L'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal II periodo del comma che si annota, risulta il seguente:

«Contenimento della spesa del personale. - 1. (abrogato)

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, dopo le parole "quadriennio precedente." è aggiunto il seguente periodo: "L'indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale."».

Nota all'art. 49, comma 25:

L'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Trattamento economico. - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assunto come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza (parole soppresse).».

Note all'art. 49, comma 26:

- L'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19., recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" così dispone:

«Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione e l'Ufficio della segreteria di Giunta;"

2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all'Ufficio di Bruxelles, all'Ufficio di Roma ed all'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che è così modificato: al comma 1 le parole "dirigente regionale ad esso preposto" sono sostituite con le parole "dirigente generale del dipartimento".

3. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "trenta per cento". A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall'applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l'onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell'area dirigenziale della Regione.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:

“2. Per l'ufficio di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'individuazione del dirigente preposto è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.”

5. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole “a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009” sono sostituite dalle seguenti “, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi.”

6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società da parte della Regione nonché i diritti inerenti la qualità di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le società partecipate per l'erogazione di servizi rientranti nell'oggetto sociale sono conclusi dall'Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma.

7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle società partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non può eccedere le tre unità.

8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti più di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell'Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.»

– Per l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” vedi nota all'art. 39, comma 1.

Note all'art. 50, commi 1 e 2:

– L'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” così dispone:

«Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori. – 1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

2. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.

3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali, costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.

5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle

territorialmente competenti. Della commissione fa necessariamente parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese correlate all'insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.

7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo 79 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelte tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa “Affari istituzionali” dell'Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa “Affari istituzionali” dell'Assemblea regionale siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:

a) la prima:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

b) la seconda:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;

2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.

14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, recante “Regolamento del funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici”.

15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell'offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'Albo di cui all'articolo 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione

previste nell'ambito di ogni singolo appalto.

16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.

17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

20. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 26. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato "A" al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

23. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salvo le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 26. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 6.

24. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 26.

26. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di cui al presente articolo emanato con D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1.

27. Entro il 31 dicembre 2011 l'Amministrazione regionale provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina.

– Gli articoli 35 e 36 dell'allegato 'A' al decreto del presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, recante "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti

degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza." così rispettivamente dispongono:

«Articolo 35 - *Struttura della retribuzione.* – A decorrere dal 1° ottobre 2001, la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:

- a) stipendio tabellare;
- b) retribuzione individuale di anzianità;
- c) retribuzione di posizione parte fissa;
- d) retribuzione di posizione parte variabile;
- e) retribuzione di risultato.»

«Articolo 36 - *Trattamento economico fisso per i dirigenti.* – 1. Secondo quanto previsto per la prima applicazione del art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, con la dotazione finanziaria stabilita dall'art. 12, comma 1, e dall'art. 11 comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° ottobre 2001, ai dirigenti di seconda e terza fascia compete il seguente trattamento economico fisso su base annua, comprensivo del rateo di 13ª mensilità:

- a) stipendio tabellare L. 70.000.000.
- b) retribuzione individuale di anzianità, comprendente ogni ulteriore elemento fisso della retribuzione, ove acquisito e spettante in applicazione dei precedenti contratti collettivi;
- c) retribuzione di posizione - parte fissa L. 15.000.000.

2. Il trattamento economico indicato al comma 1, lettera a), contiene ed assorbe la misura dell'indennità integrativa e la P.E.O. negli importi in godimento alla data di stipulazione del presente contratto.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2001 fatto salvo quanto statuito con deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000 ai dirigenti di prima fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo:

- stipendio tabellare pari a L. 85.000.000.»

– L'articolo 14 del decreto del presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni." così dispone:

«*Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni.* – 1. I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, in termini di personale al medesimo assegnato e di permanenza presso l'Ufficio medesimo, saranno definite, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità previa delibera della Giunta regionale.

2. I componenti delle commissioni provinciali di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), assumono il ruolo di presidente della sezione provinciale, quelli di cui all'articolo 9, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione provinciale, e sono nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale n. 12/2011, ai fini della istituzione delle commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 del comma medesimo.

3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 12/2011, sono assunte dal vicepresidente.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è individuato il criterio con il quale i presidenti delle sezioni provinciali assumono, a rotazione, il ruolo di presidente di turno della sezione centrale.

5. L'indennità annua lorda di funzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, è fissata per il presidente di ciascuna sezione provinciale in euro 51.000,00 e per il vicepresidente di ciascuna sezione provinciale in euro 30.000,00, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.»

Nota all'art. 51, commi 1 e 4:

L'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali." così dispone:

«Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indicazione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.».

Nota all'art. 51, commi 2 e 4:

L'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Trattamento di quiescenza del personale regionale.* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni alla data di cancellazione dal ruolo.

2. Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione.

5. I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.

7. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "o coniugi non legalmente o effettivamente separati" sono aggiunte le parole "o figli".

Nota all'art. 51, comma 2:

- Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" così dispone:

«La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

- Per l'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." vedi nota all'art. 51, commi 2 e 4:

- Per l'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali." vedi note all'art. 51, commi 1 e 4.

Note all'art. 52, commi 1 e 2:

- Per l'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali." vedi note all'art. 51, commi 1 e 4.

- Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

- La legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

- Per l'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." vedi nota all'art. 51, commi 2 e 4.

Nota all'art. 52, comma 3:

L'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." così dispone:

«*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.* - 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei

coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli

aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivamente a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.";

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole "di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipen-

dente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comune inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al

fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».

Nota all'art. 52, comma 4:

Per l'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali." vedi nota all'art. 51, commi 1 e 4.

Nota all'art. 52, comma 5:

Per l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." vedi nota all'art. 52, comma 3.

Note all'art. 52, comma 6:

- Per l'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali." vedi nota all'art. 51, commi 1 e 4.

- Per l'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." vedi nota all'art. 51, commi 2 e 4.

Note all'art. 53, comma 1:

- Il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)." così dispone:

«A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A

allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolte, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.».

- L'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 recante "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti." così dispone:

«Assegno mensile di assistenza. - A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Sia la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.».

- La tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra." così dispone:

«Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

Prima categoria:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due pollici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tuberculare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro produttivo.

19) Fibrosi polmonare diffuso con enfisema bollosa o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

- 22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
- 23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
- 25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
- 26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstita (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
- 27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
- 28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
- 30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
- 31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 32) Esiti di laringectomia totale.
- 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
- 35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
- Seconda categoria
- 1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
- 2) L'anchilosi temporomandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
- 3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
- 4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
- 5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
- 6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
- 7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
- 8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
- 9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
- 10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
- 11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
- 12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
- 13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
- 14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivere alla prima categoria.
- 15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
- 16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
- 17) La perdita della lingua.
- 18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
- 19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
- 20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

- 22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
- 23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
- Terza categoria:
- 1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
- 2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
- 3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
- 4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
- 5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
- 6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
- 7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
- 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
- 9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
- 10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
- 11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
- Quarta categoria:
- 1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
- 2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
- 3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
- 4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
- 5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- 6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
- 7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
- 8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
- 9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
- 10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
- 11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categorie superiori.
- 12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
- 13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
- 14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
- 15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversione percepita ad concham.
- 16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coeateatomi, granulazioni).
- 17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
- 18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
- 19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
- 20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
- Quinta categoria:
- 1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
- 2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
- 3) La perdita totale di ambo i pollici.
- 4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
- 5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) Le nefriti o le nefrosi croniche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad *concham*.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstito.

17) Psico-nevrosi di media entità.

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizio-

ne della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) La perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibia-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prollasso rettale; le fistole anali secernenti.

22) Laparocoele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La parodontosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad ancham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otitis media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 1979, n. 28 S.O.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 1982, n. 16 S.O.

Nota all'art. 55, commi 2 e 4:

– Per l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." vedi nota all'art. 39, comma 1.

– Per l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi note all'art. 50, commi 1 e 2.

Nota all'art. 56, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana," per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Attribuzioni degli Assessorati regionali.* 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, biblioteconomico, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;

c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;

d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipb. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e welfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. [Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi]. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale. Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi (16);

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale (17);

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Demanio idrico fluviale. Difesa del suolo. Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.»

Nota all'art. 56, comma 2:

L'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." così dispone:

«Disposizioni organizzative di attuazione. - 1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute.

2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l'iter di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. L'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato.

4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l'andamento della spesa a seguito della riorganizzazione.

5. Nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall'applicazione della presente legge."».

Nota all'art. 56, comma 3:

Per l'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." vedi nota all'art. 32, commi 3, 4, 6 e 8.

Nota all'art. 56, comma 4:

L'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. - 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria della Giunta, del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria della Giunta, della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orléans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.

6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo, le disposizioni di cui al comma 3."».

Nota all'art. 57, comma 1:

I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)." così rispettivamente dispongono:

«Comma 732 - Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.»

«Comma 733 - La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.».

Nota all'art. 57, comma 2:

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione del 26 luglio 1994, recante "Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo." così dispone:

"A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni

difforni dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del 200% e del 100%, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.”

Nota all'art. 58, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Finalizzazione delle risorse finanziarie. – 1. Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall'Assessore regionale per la sanità:

a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della casistica e delle prestazioni erogate, all'appropriatezza e qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera f);

b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmi definiti negli atti di programmazione regionale;

c) al fabbisogno della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria ed a programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla Regione;

d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2;

e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle Aziende del Servizio sanitario regionale;

f) al fabbisogno necessario per l'espletamento dell'attività assistenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle sperimentazioni gestionali;

g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza;

h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela della salute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i cittadini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione della salute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono individuate, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, le prescrizioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse.

h bis) al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza.

2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attuati previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all'attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche e radioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.»

Nota all'art. 58, commi 2 e 3:

L'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.” per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. – 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A.) ente strumentale della Regione e di seguito denominata “Agenzia” con sede in Palermo.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto

la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

2-bis. (periodo soppresso). Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.

3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.

4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.

4-ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'ARPA Sicilia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.

4-quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.

5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento o il comando di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione.

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorde il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia.

7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.

8. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.

10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di finanziamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del fondo sanitario regionale proporzionale al piano della performance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute.

10 bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo. Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione.

11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.

12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.»

Nota all'art. 60, comma 3:

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." così dispone:

«Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998). - 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il set-

tore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

Nota all'art. 60, commi 4 e 5:

L'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso. – 1. Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è (parola soppressa) versato, (parole sopresse) ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Le convenzioni possono, altresì, prevedere che (parole sopresse) una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale.

1 bis. Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota è erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate.

1 ter. La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.».

Nota all'art. 60, comma 6:

La legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 novembre 2000, n. 50.

Nota all'art. 60, comma 7:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Nota all'art. 60, comma 8:

L'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«Adeguamento delle tariffe di ingresso. – 1. (comma abrogato)

2. (comma abrogato)

3. Nell'ambito della Regione siciliana, il Comitato previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 è composto:

- dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede;
- da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
- da un direttore di museo regionale;
- da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.».

Nota all'art. 60, comma 9:

La legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, recante "Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandalisca di Cefalù, all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 22 luglio 1995, n. 38.

Nota all'art. 60, comma 10:

L'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, recante "Istituzione degli Ecomusei della Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Gestione degli Ecomusei e riconoscimento. – 1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

- enti locali, in forma singola o associata, anche con i soggetti di cui alla lettera b), sulla base del possesso documentato dei requisiti minimi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3;

- associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, senza scopo di lucro, anche appositamente costituite e che abbiano, comunque, come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Gli Ecomusei:

- individuano gli ambiti e le sedi degli interventi, di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di catalogazione, documentazione, informazione, gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con le Soprintendenze dei beni culturali e ambientali competenti per territorio, università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei;

- promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti di partecipazione e coinvolgimento attivi della popolazione residente nei processi di identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;

- promuovono la crescita culturale ed economica del territorio e ne rendono partecipi le comunità locali attraverso l'avvio di botteghe-scuola al fine di veicolare tra i giovani la conoscenza degli antichi saperi e delle tradizionali tecniche di lavorazione artigianale e offrire, attraverso la produzione di beni o servizi per il pubblico dei fruitori, idonei strumenti di impiego e lavoro;

- promuovono e sostengono la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, attivando processi di partecipazione e sensibilizzazione delle comunità locali anche attraverso il coinvolgimento di enti e privati proprietari per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;

- predispongono percorsi ed itinerari finalizzati alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;

- predispongono, altresì, un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, il piano economico e i costi relativi, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili ed adottano il piano annuale di attuazione per l'anno successivo;

- si dotano, infine, di personale professionalmente qualificato, di un proprio regolamento, di un piano di gestione; provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività ed utenti; si dotano di un sito internet per le attività di promozione e conoscenza dell'Ecomuseo, assolvendo agli obblighi di trasparenza sull'attività svolta, sui progetti, iniziative, sui finanziamenti, consulenze e costi di gestione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le linee guida per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

4. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana determina annualmente il riconoscimento degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle proposte avanzate dai soggetti di cui al comma 1, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal medesimo regolamento, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 su istruttoria della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, competente per territorio. Al riconoscimento è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. Il provvedimento di riconoscimento dell'Ecomuseo determina l'inserimento dello stesso nell'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.

5. Il riconoscimento degli Ecomusei è sottoposto a verifica triennale, ovvero ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, mediante accertamento da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione negativa in esito all'accertamento, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, comporta la cancellazione dagli elenchi degli Ecomusei d'interesse regionale comportante la decadenza del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.».

Nota all'art. 61, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«È istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali. – 2. La composizione, nel numero massimo di quindici membri, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previo parere della V Commissione cultura, formazione e lavoro

dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale.

Partecipano ai lavori del consiglio il presidente e due componenti della Commissione legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.».

Nota all'art. 61, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:

- fornisce indicazioni sullo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;

- fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;

- fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;

- fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;

- fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;

- formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle Soprintendenze;

- esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.

Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:

1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;

2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;

3) (punto abrogato)

4) (punto soppresso)

5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.

(comma abrogato)».

Nota all'art. 61, comma 3:

L'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana." così dispone:

«Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24, la gestione di ciascun Centro sarà affidata ad un comitato composto:

- dal direttore;

- da tre membri eletti dall'Assemblea regionale, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;

- da tre rappresentanti eletti dal personale del Centro;

- da due dirigenti rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la Ragioneria generale della Regione.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente, scelto fra i componenti elettivi o designati, e dura in carica cinque anni.

Il direttore del Centro è nominato per pubblico concorso per titoli specifici ed esami.».

Note all'art. 62, commi 1 e 4:

- Per l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." vedi nota all'art. 39, comma 3.

- L'articolo 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." così dispone:

«Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici. - 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali", convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012".

6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13

dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante

personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.

26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.

26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:

a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;

c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

7. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del medesimo articolo, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, sono individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

8. Il dirigente delegato designato dal Ministro dello sviluppo economico, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.

9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il funzionamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:

«7. Entro il 31 luglio 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.

7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.»

– L'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia," per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Consiglio del Parco. Composizione.

1. Il Consiglio del Parco è composto:

a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio;

b) dal Sindaco del comune di Agrigento;

c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio;

d) da un esperto in economia dei beni culturali, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

2. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.

3. Partecipano ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, tre esperti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, tra quelli designati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni (parole soppresse).

7. Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

8. I componenti di cui alle lettere a), f) e g) possono essere confermati una sola volta.

9. I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.»

Nota all'art. 62, comma 2:

L'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia," per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Sono organi del Parco:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) il Revisore legale.»

Nota all'art. 62, comma 3:

La legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia," è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 novembre 2000, n. 50.

Nota all'art. 63, comma 1:

L'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" così dispone:

«Accreditamenti. – 1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;

b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

- c) le procedure per l'accreditamento;
- d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
- e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.».

Nota all'art. 63, comma 2:

L'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183," così dispone:

«**Contratto di ricollocazione.** – 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.».

Nota all'art. 64, comma 3:

La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 dicembre 2000, n. 300.

Nota all'art. 65, commi 2 e 3:

– La legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, recante "Interventi in favore delle attività teatrali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 7 dicembre 2007, n. 57.

– Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, recante "Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 5 - **Programma annuale di interventi.** – L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni dello schema di piano triennale delle attività musicali e delle istanze presentate annualmente dagli enti, organismi e associazioni concertistiche, formula un programma di interventi finanziari che dovrà prevedere l'ammontare dei contributi:

a) in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale, tenendo conto del livello artistico dei programmi presentati, della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli che si intendono svolgere, nonché della attività che si propongono di realizzare in zone non adeguatamente ser-

vite e della programmazione di concerti nei quali sia prevista la partecipazione di musicisti siciliani;

b) in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico nel quadro della ricerca musicologica ed etno-musicologica;

c) in favore dei comuni, delle province e delle istituzioni culturali per l'organizzazione di iniziative e di attività, anche concertistiche, volte alla più ampia diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento alla musica popolare e alla danza folkloristica;

d) in favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di particolari iniziative volte alla più ampia diffusione della cultura musicale.».

«Art. 6 - **Interventi per le associazioni ed i complessi bandistici.** – L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni un contributo, pari al 95 per cento della spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali, finalizzato alla formazione o al potenziamento di propri complessi bandistici che assicurino concerti gratuiti in favore delle comunità.

Allo scopo di garantire il buon livello artistico delle esecuzioni per banda ed assicurare un'attività di animazione musicale, nell'ambito del proprio territorio, i comuni sono autorizzati ad assumere nel proprio organico un maestro in possesso del diploma di direzione d'orchestra, composizione, strumentazione per banda o di altro titolo rilasciato da un conservatorio o liceo musicale, ovvero a procedere alla stipula di apposito contratto a termine.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a concedere contributi ad associazioni bandistiche, ivi comprese quelle costituite in cooperativa, ed a complessi bandistici che, anche mediante convenzione con i comuni, svolgano un'adeguata attività concertistica nel territorio della Regione, con particolare riguardo al recupero di opere scritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale.

Le associazioni bandistiche dovranno realizzare una adeguata attività didattico-formativa, sotto la guida di un maestro in possesso di uno dei titoli di cui al secondo comma, e svolgere almeno 20 concerti annui destinati al pubblico.

È soppressa la lettera b) dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.».

Nota all'art. 66, comma 1:

– L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337." così dispone:

«**Remunerazione del servizio.** – 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.

2. (comma abrogato)

3. (comma abrogato)

3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario.

4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.

5. (comma abrogato)

5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000.

6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalità di erogazione del rimborso.

6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.

7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1.

7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore.»

– La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

Nota all'art. 66, comma 4:

L'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, recante “Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.* – 1. Nelle more dell'attuazione della riforma del sistema di remunerazione dell'attività di riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, al fine di garantire il servizio pubblico di riscossione nel territorio della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale delle finanze e del credito - è autorizzato a trasferire, a titolo di anticipazione finanziaria, a Riscossione Sicilia S.p.A., l'importo massimo di 40.000 migliaia di euro, da rimborsare entro il 31 dicembre 2014.

2. *Riscossione Sicilia s.p.a. compensa il debito di cui al comma 1, pari a 40.000 migliaia di euro, con i crediti della medesima società nei confronti della Regione, a titolo di rimborso delle spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010, e delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, nei limiti dell'importo allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio approvato.*

3. Le somme di cui al presente articolo sono destinate, per almeno il 75 per cento, da Riscossione Sicilia S.p.A., alla riduzione del debito verso i fornitori maturato alla data del 31 dicembre 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, si provvede mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001- del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.»

Nota all'art. 67, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.” così dispone:

«*Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.* – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (Inciso omissivo in quan-

to impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione) i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).»

Nota all'art. 67, comma 3:

Per l'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.” vedi nota all'art. 20, comma 2.

Note all'art. 68, commi 1, 4, 7 e 9:

– L'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, abrogato dal comma 7 che si annota, così disponeva:

«*Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.* – 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.

2. (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l'assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco.

3-bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3-ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, un tantum, pari a euro 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'età pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3-quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3-ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

a) maggiore carico familiare;

b) a parità, minore reddito derivante dal modello ISEE;

c) ad ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle istanze.

3-sexies. Per le finalità di cui al comma 3-ter è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001.

4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti e gli organismi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, desti-

nari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la ratio dell'articolo 43, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2013.

5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro. Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, sono comunque fatti salvi i lavoratori con reddito individuale personale inferiore a 20 mila euro e comunque con reddito ISEE familiare non superiore a 40 mila euro.

6. (Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di azione e coesione.

– La legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2013, n. 23, S.O. n. 13.

Nota all'art. 68, comma 2:

L'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" così dispone:

«*Agenzie per il lavoro.* – 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.»

Nota all'art. 68, comma 10:

L'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di

stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.* – 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizi di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.

3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'articolo 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.

4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, (*parole soppresse*), a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4;

e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 237/1998.»

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.»

Nota all'art. 69, comma 1:

La legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 20 gennaio 2012, n. 3, S.O. n. 3.

Nota all'art. 70, comma 1, e art. 93, comma 1:

L'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

«*Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.* – 1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole "30 giugno 2014" e "dal 1° luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2015." e "dall'1 gennaio 2016."

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2."

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000."

Note all'art. 70, comma 2:

- La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 dicembre 1975, n. 57.

- La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, recante "Interventi in favore delle cooperative edilizie." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 dicembre 1977, n. 55.

Note all'art. 70, comma 3:

- Il comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 11

Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge."

- L'articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." così dispone:

"Interventi di edilizia convenzionata - agevolata realizzata da imprese edili.

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 per cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo.

3. Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo possono essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. La tipologia costruttiva di cui le imprese che fruiscono dei mutui agevolati devono attenersi è quella prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.

6. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.

7. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni.

8. L'entità del mutuo è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico che, unitamente agli elaborati di progetto, deve essere corredata dal visto dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, previo accertamento della conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai costi massimi di cui all'articolo 3, lettera n, della stessa legge.»

Note all'art. 73, comma 1, e art. 74, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica." per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 73 che si annota, risulta il seguente:

«Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale. - 1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i contratti che dispongono il transito dei soggetti contrattualizzati da un Gruppo parlamentare all'altro, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente."

Note all'art. 74, comma 2, art. 75, comma 1, e art. 76, comma 1:

- L'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica." per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 75 che si annota, risulta il seguente:

«Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere. - 1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno della Assemblea regionale siciliana.

1 bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana. E' ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.»

- Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 ottobre 2012, n. 237.

Note all'art. 77, comma 1:

L'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." così dispone:

«Manifestazioni turistiche. - 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.

3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano gene-

rale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.»

Nota all'art. 78, commi 1 e 2:

Gli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori." così rispettivamente dispongono:

«Art. 4

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone attraverso il conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci, è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1 gennaio 1982, contributi annui di esercizio nella misura indicata dalla presente legge alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti i trasporti pubblici locali di persone di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.»

«Art. 5

I trasporti pubblici locali ammessi ai contributi di cui al precedente art. 4 sono, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, i seguenti:

- 1) le autolinee extraurbane in concessione di competenza regionale, gestite da aziende pubbliche, private e loro consorzi;
- 2) le autolinee urbane ed extraurbane di competenza comunale comprese le linee tranviarie sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l'impatto ambientale o migliorare il servizio, gestite in regime di concessione da aziende pubbliche o private o gestite direttamente, in economia o a mezzo di azienda speciale, dagli enti locali o dai loro consorzi;
- 3) le autolinee sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575;
- 4) gli impianti di funivia dei comuni di Erice e di Taormina.»

«Art. 10

La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.

A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.

L'ecedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.

Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.

L'importo del contributo, eventualmente corrisposto in eccedenza alla misura risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dal presente articolo, è considerato acconto sui contributi relativi all'esercizio successivo.

A partire dall'anno 1986 l'importo del contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi degli articoli precedenti superi la quota attribuita alla Regione siciliana sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Ove, con la riduzione di cui al precedente comma, il contributo spettante a ciascuna azienda privata dovesse, comunque, risultare superiore al disavanzo di gestione dei servizi in concessione, desumibile dal conto economico consuntivo dell'anno al quale si riferisce il contributo medesimo, la parte eccedente verrà recuperata e ripartita proporzionalmente, in misura non superiore a quella determinata ai sensi del primo comma del presente articolo, a favore di quelle aziende private i cui conti economici sono in disavanzo e, comunque, nel limite del pareggio dei conti medesimi. Eventuali residui della somma recuperata ai sensi del comma precedente verranno ridistribuiti proporzionalmente fra le aziende private nei confronti delle quali era stato operato il recupero.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.

Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine - ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti - l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà alla erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà alla iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevando l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie d'ordine.

Il cap. 88851 "Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione" è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20.»

Note all'art. 80, comma 1:

Gli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - *Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana.* - 1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

2. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi.

3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2.

4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:

a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;

b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;

c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;

d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;

f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;

g) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;

h) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;

i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;

l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;

m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

n) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;

o) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;

p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;

q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;

r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;

t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.

6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonché per la protezione civile territoriale. L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale. L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione.

«Art. 1-bis - *Trasformazione dei comitati locali e provinciali.* - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione

della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.»

Nota all'art. 81, comma 1:

La legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 26 marzo 2010, n. 14.

Nota all'art. 82, comma 1:

L'articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo." così dispone:

«*Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.* - 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non devono essere controllate, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917., recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure

per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";

b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";

c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività".».

Nota all'art. 83, comma 1:

La legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2013, n. 23, S.O. n. 13.

Nota all'art. 83, comma 6:

L'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana." così dispone:

«Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione.

L'attività di escavazione deve iniziare nel termine di un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine predetto, l'autorizzazione decade. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dall'ingegnere capo del distretto minerario.

Ove ricorrano fondati motivi, l'ingegnere capo del distretto minerario può consentire la sospensione dei lavori di coltivazione per un periodo determinato, comunque non superiore a centottanta giorni.

La sospensione non autorizzata dei lavori, o per un periodo superiore a centottanta giorni, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

I termini per l'inizio dell'attività estrattiva e quelli di sospensione dei lavori possono, a domanda dell'interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini medesimi, essere prorogati dall'ingegnere capo del distretto minerario, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di sessanta giorni.

La data dell'inizio dell'attività di escavazione deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al distretto minerario e al comune competente per territorio nel termine di cinque giorni dalla medesima.

Entro il mese di novembre di ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel corso dell'anno successivo.

L'ingegnere capo del distretto minerario può disporre, non oltre il mese di gennaio, eventuali modifiche al programma suddetto per la sicurezza del personale e la più razionale coltivazione del giacimento.».

Nota all'art. 86, comma 1:

L'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3." così dispone:

«Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un con-

gruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Nota all'art. 88, comma 1:

L'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Acque minerali naturali e di sorgenti. - 1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.».

Note all'art. 89, commi 1 e 2:

L'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali. - 1. Il presente articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque.

2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro.

3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, entro il mese di febbraio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente.

6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;

b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;

c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro

cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.

7. L'importo determinato ai sensi del comma 6 è ridotto rispettivamente:

a) del 50 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;

b) del 70 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta.

8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 è adeguata ogni biennio con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT.

9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del titolare.

10. Il titolare corrisponde alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell'attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.

11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:

a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 e il diritto annuo di cui al comma 5 sono dovuti a decorrere dall'anno 2013, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni ed il 31 dicembre dello stesso anno;

b) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2014 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l'autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera a) nonché lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.».

Nota all'art. 90, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori." così dispone: «La partecipazione ai corsi è gratuita.

Gli allievi dei corsi fruiscono, oltre che del materiale didattico, di un assegno giornaliero di frequenza, la cui misura è determinata annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione prevista al successivo art. 15.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione potrà preventivamente autorizzare la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi non residenti, assumendo le spese relative a carico del bilancio regionale, entro i limiti del relativo stanziamento, sempreché esse non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20 per cento, mentre il rimanente sarà destinato a coprire le spese di sistemazione convittuale.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza semi-convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 50 per cento, mentre il rimanente 50 per cento sarà destinato a coprire le spese di semi-convittualità.

Il contributo regionale potrà, inoltre, coprire le spese relative:

a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, da effettuarsi dall'Ente nazionale prevenzione infortuni o da altri centri o istituti specializzati, previa apposita convenzione da stipularsi da parte dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo - ora stabilita per ogni tipo di corso dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge;

c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riassetto dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche;

g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.

i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sarà impiegato, a cura degli enti o della Regione, in attività didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonché al reclutamento degli allievi ed alla preparazione di attività corsuali.».

Nota all'art. 91, comma 2:

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

Note all'art. 91, comma 6:

La legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 febbraio 2007, n. 7, S.O. n. 3.

La legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 aprile 2003, n. 17.

L'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione. - 1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per la verifica ispettiva relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l'onere a carico dei gestori di impianti sottoposti alla predetta verifica è quello determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

2. (comma abrogato)

3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.».

Per l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 49, comma 24.

Nota all'art. 92, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico." così dispone:

«Differimento di termini per il recupero abitativo. - 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e dall'articolo 112 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ulteriormente differito alla data di approvazione della presente legge.».

Nota all'art. 93, comma 1:

Per l'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assesamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." vedi note all'art. 70, comma 1.

Note all'art. 94, commi 1, 2 e 3:

L'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Gas naturale. - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE,

recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.

3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.

4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative preventive, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.

4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.

4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. (comma abrogato)

5-bis. I comuni, le province e gli altri enti locali possono restare azionisti unici della società già affidataria del servizio di distribuzione del gas metano fino alla scadenza della concessione o dell'affidamento in essere, così come fissata all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'art. 86 della legge regionale 13 aprile 2003, n. 4.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente gradualità:

- a) dal 1° gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;
- b) dal 1° gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;
- c) dal 1° gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;
- d) dal 1° gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.»

Nota all'art. 94, comma 4:

La legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2003, n. 17.

Nota all'art. 95, comma 1:

L'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regio-

nale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.

3. (comma soppresso)

4. (comma soppresso)

5. La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso.»

Nota all'art. 96, comma 1:

L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." così dispone:

«Fondi globali. - 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.»

Nota all'art. 96, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

Per l'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 96, comma 7:

L'articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." così dispone:

«Disposizioni finali. - 1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006 e dei programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni di spesa.

3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto preventivi modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.»

Nota all'art. 96, comma 9:

L'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica." così dispone:

«Copertura finanziaria delle leggi. - 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salva-

guardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziata in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.»

Nota all'art. 98, comma 1:

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 1996, n. 17.

Nota all'art. 98, comma 2:

L'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante "Interventi in materia di talassemia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute da un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale e registrate dall'Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreché residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, è concessa un'indennità vitalizia a titolo personale nella misura di euro 411,62 mensili, (parole soppresse).

2. L'indennità è cumulabile con altre provvidenze previste da leggi statali e regionali.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre 20 chilometri dai luoghi di cura è concessa altresì un'indennità pari a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura.

4. L'indennità di cui al comma 1 è raddoppiata per coloro che risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non è cumulabile con l'indennità di cui al comma 2.

5. Le modalità di concessione delle indennità di cui al presente articolo sono determinate con regolamento che verrà emanato dall'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 98, comma 3, lettere a), b), c) e d):

L'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Aperture di credito. - 1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:

a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;

b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;

c) (lettera abrogata)

d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;

e) servizi degli organi della Regione;

f) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione.

g) *bis*) anticipi ai dipendenti per le spese di missione.

2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.

3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accREDITAMENTO.

5. Gli ordini di accreditamento (parole soppresse), emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere trasportati all'esercizio successivo.

6. (comma soppresso)

6-bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo.

7. (comma soppresso)

8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione ed alla competente ragioneria centrale una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

10. Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti».

11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accredita-

mento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».

Nota all'art. 98, comma 4:

L'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, a decorrere dal 2016, risulterà il seguente:

«Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti. - 1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. (parole soppresse). I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo (parole soppresse).

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di tre unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 98, comma 5:

L'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. - 1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

3. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale nel caso in cui essi abbiano richiesto l'intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella località di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti;

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;

e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

4. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con D.P.Reg., nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio. Se è nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste, e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.

7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso, per l'attività del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.».

Nota all'art. 98, comma 6:

L'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa. - 1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. È fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le successive 48 ore dall'approvazione, termine perentorio, le deliberazioni della Giunta regionale.

3. L'atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve comunque avvenire entro cinque giorni, pena la sua nullità.

4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana.

5. *I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2009, n. 14.*

6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 912:

«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Baccei) il 23 dicembre 2014.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio'(II) il 23 dicembre 2014. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 199 del 15 aprile, n. 200 del 18 aprile, n. 201 del 21 aprile, n. 202 del 22 aprile e n. 204 del 23-24-25 aprile 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 204 del 23-24-25 aprile 2015.

Relatore di maggioranza: Antonino Dina.

Relatore di minoranza: Milazzo Giuseppe.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 236 del 27 aprile 2015 e n. 237 del 28-29-30 aprile - 1 maggio 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 237 del 28-29-30 aprile - 1 maggio 2015.

(2015.19.1179)083